

152.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Mozione Violante ed altri n. 1-00073 concernente iniziative per l'accesso universale alle risorse idriche	7
Missioni valevoli nella seduta del 3 giugno 2002	3	(Sezione 1 — Mozione)	7
Progetti di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	Mozioni Castagnetti ed altri n. 1-00068, De Ghislanzoni Cardoli ed altri n. 1-00064, Giordano ed altri n. 1-00072, Nicola Rossi ed altri n. 1-00076 e Losurdo ed altri n. 1-00077 riguardanti l'emergenza idrica nel Mezzogiorno	13
Presidenza del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 1 — Mozioni)	13
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	5	Disegno di legge S. 795 (approvato dal Senato) n. 2454 ed abbinate proposte di legge nn. 11-16-220-387-457-1413-1692-1792-1894-2597	23
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5	(Sezione 1 — Parere della V Commissione) .	23
Corte costituzionale (Trasmissione di atti) .	6	(Sezione 2 — Articolo 6, emendamento e subemendamento)	24
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento)	6		
Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo	6		
Atti di controllo e di indirizzo	6		
ERRATA CORRIGE	6		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 3 — Articolo 17, emendamento e subemendamento)	24	(Sezione 7 — Articolo 30, emendamento, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) ...	49
(Sezione 4 — Articolo 21 ed emendamento) .	27	(Sezione 8 — Articolo 31)	51
(Sezione 5 — Articolo 22, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) ...	27	(Sezione 9 — Articolo 32, emendamenti e subemendamenti)	51
(Sezione 6 — Articolo 29, emendamenti, subemendamenti ed articolo aggiuntivo) .	41	(Sezione 10 — Ordini del giorno)	52

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 3 giugno 2002.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Gerardo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Buttiglione, Cicu, Collavini, Colucci, Delfino, Di Luca, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Lavagnini, Malgieri, Manzini, Maroni, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mauro, Micchichè, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Oliverio, Ostilio, Palumbo, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ranieri, Rivolta, Rodeghiero, Santelli, Scajola, Scherini, Selva, Sgarbi, Siniscalchi, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Aracu, Angioni, Armosino, Baccini, Ballaman, Berselli, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Buttiglione, Cicu, Collavini, Colucci, Contento, Delfino, Alberta De Simone, Di Luca, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Lavagnini, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mauro, Micchichè, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Oliverio, Ostilio, Palumbo, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ranieri, Rivolta, Rode-

ghiero, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sgarbi, Siniscalchi, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PERETTI: « Disposizioni per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei connazionali residenti nelle Repubbliche di Croazia e di Slovenia e dei loro discendenti » (2337) *Parere delle Commissioni III e V;*

RICCIO: « Disposizioni per favorire la trasparenza nel conferimento di incarichi per consulenze da parte di enti pubblici o di società di capitali a prevalente partecipazione pubblica » (2368) *Parere delle Commissioni II, V, VI, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

TONINO LODDO ed altri: « Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, in materia di

tutela della rappresentanza delle circoscrizioni con minore popolazione » (2432) *Parere della XIV Commissione*;

DI LUCA ed altri: « Interventi per la tutela della sicurezza pubblica e la prevenzione dei reati a mezzo di impianti di videosorveglianza » (2649) *Parere della II Commissione (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni)*.

II Commissione (Giustizia):

VITALI e ARNOLDI: « Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per la riorganizzazione degli uffici giudiziari » (2570) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale)*.

III Commissione (Affari esteri):

S. 948. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Torino il 29 gennaio 2001 » (*approvato dal Senato*) (2798) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VIII, IX e X*;

S. 1186. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 23 luglio 1998 » (*approvato dal Senato*) (2799) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e X*.

X Commissione (Attività produttive):

ARMANI e SAGLIA: « Modifica all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente la realizzazione o l'esercizio da parte dell'ENEL di impianti elettronucleari in Paesi stranieri » (2567) *Parere delle Commissioni I, V e VIII*.

XI Commissione (Lavoro):

CORDONI ed altri: « Modifica del comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di cumulo tra le prestazioni erogate dall'INAIL e dall'INPS » (1450) *Parere delle Commissioni I, V e XII*.

XII Commissione (Affari sociali):

PECORARO SCANIO: « Disciplina delle professioni sanitarie non convenzionali esercitate da operatori non medici » (1055) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

XIII Commissione (Agricoltura):

PREDA ed altri: « Disposizioni sull'etichettatura del latte alimentare » (2685) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali):

S. 1311. — « Differimento del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 159, convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 249 » (*approvato dalla XIII Commissione permanente del Senato*) (2723) *Parere delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 maggio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 7 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia di un'ordinanza emessa dall'ufficio territoriale del Governo di Messina in data 4 aprile 2002, per uno

sciopero proclamato per il giorno 8 aprile 2002, presso la centrale termoelettrica EU-ROGEN di San Filippo del Mela.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazione dello Stato — con lettera in data 29 maggio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione emessa nella seduta del 29 aprile 2002, concernente l'indagine svolta sullo stato di attuazione delle agenzie previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera del 27 maggio 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea RUGGIERI n. 9/1984/220, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2001, concernente criteri ed indirizzi per la creazione di nuove province.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

Trasmissione dal ministro dalla salute.

Il ministro della salute, con lettera del 28 maggio 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione conclusiva in Commissione MASSIDDA ed altri n. 8/00007, approvata dalla XII Commissione (Affari sociali) il 26 febbraio

2002, concernente il monitoraggio delle prestazioni sanitarie erogate dalle regioni.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

Trasmissione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

nn. 18774, 49680;

n. 42900 *alla II Commissione (Giustizia);*

nn. 32085, 34080 *alla VII Commissione (Cultura);*

n. 48653 *alla XI Commissione (Lavoro);*

nn. 32218, 38793 *alla XIII Commissione (Agricoltura).*

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 2002, che sono tutte

trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto del 10 aprile 2002 del ministro dell'interno — *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

due decreti del 21 maggio 2002 del Ministro della difesa — *alla IV Commissione (Difesa)*.

Trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

Nel mese di maggio 2002 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente della regione Campania, con lettera in data 20 maggio 2002, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio stesso nella seduta del 3 aprile 2002, per rivolgere un « appello alle istituzioni affinché siano ripristinate le condizioni di piena funzionalità della Corte costituzionale e della Camera dei deputati ai sensi degli articoli 56 e 135 della Costituzione ».

Questa documentazione sarà trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 31 maggio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, la richiesta di parere parlamentare sul nuovo schema di regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamento delle istituzioni di cui alla citata legge n. 508 del 1999 (106).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 23 giugno 2002.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 31 maggio 2002, pagina 4, prima colonna, sedicesima riga, sostituire il numero: VI, con: IV.

MOZIONE VIOLANTE ED ALTRI N. 1-00073 CONCERNENTE LE INIZIATIVE PER L'ACCESSO UNIVERSALE ALLE RISORSE IDRICHE

(Sezione 1 - Mozione)

La Camera,

premesso che:

è necessario promuovere una politica per l'accesso universale all'acqua, come diritto e non come merce;

dal 1950 ad oggi il consumo globale di acqua è triplicato ed i suoi sprechi rispetto al fabbisogno produttivo e vitale sono aumentati del 15.000 per cento (dati Onu);

circa 1 miliardo e 400 milioni di persone soffrono di una mancanza di risorse idriche per tutto l'anno e altri 600 milioni per almeno 4 mesi all'anno;

il 21 per cento della popolazione mondiale controlla direttamente o indirettamente il 76 per cento delle risorse idriche dolci utilizzate e ne consuma (e spreca) il 97 per cento e di questo 76 per cento oltre il 65 per cento è in mano a soggetti privati;

ogni giorno 6000 bambini muoiono per la mancanza di acqua potabile e, come dice Elisabeth Dowdeswell, direttrice del programma ambiente dell'Onu, « sono proprio i soggetti più deboli a non poter accedere alle fonti idriche, comprese quelle presenti nel paese »; in proposito, è opportuno ricordare il rapporto 2001 predisposto dalla convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione (Unccd), che, richiamando le raccomandazioni per il *summit* mondiale per lo svi-

luppo sostenibile (Wssd), ci illustra come « l'estirpazione della povertà e le politiche ambientali devono andare di pari passo. (...) La priorità è quella di cooperare per uno sviluppo sostenibile delle comunità che vivono in condizioni di povertà assoluta o di fame endemica. Spesso si tratta di comunità rurali in aree desertiche »;

la crisi idrica – legata a condizioni climatiche specifiche (soprattutto nel Mezzogiorno) e a una pessima gestione tanto delle risorse quanto del loro riuso – interessa addirittura sette italiani su dieci tanto al Sud, quanto al Nord e nelle isole, condizionando pesantemente nello specifico l'economia e le potenzialità di crescita delle regioni meridionali e generando una vera e propria sottocultura criminale, fatta di prepotenze e clientelismo, che mina alla base la stessa idea di democrazia;

prova di ciò è oggi anche la situazione siciliana, dove si è raggiunto un livello drammatico di emergenza per la vita concreta dei cittadini e per la sopravvivenza di molte attività produttive, soprattutto in agricoltura e nel settore turistico, e dove il Governo regionale di centro-destra – coinvolto in uno scontro tutto interno alla propria coalizione per la nomina dei nuovi commissari – non ha saputo predisporre per tempo gli interventi necessari, già indicati dal precedente commissario per le acque il generale Iucci;

L'emergenza idrica che colpisce il nostro Paese, tanto al Sud quanto al Nord, necessita di interventi strategici volti a superare una parcellizzazione degli stru-

menti e delle singole iniziative in campo, attraverso anche maggiore trasparenza nell'allocazione e nell'utilizzo delle risorse e attraverso soprattutto il rispetto e l'attuazione completa della stessa legge Galli (legge n. 36 del 1994);

occorre superare la logica, tutta emergenziale, dei tanti (piccoli o grandi) super commissari e evitare ogni politicizzazione degli interventi, pensati non per risolvere la crisi idrica ma solo per favorire le regioni governate dal centro destra, secondo uno spirito di speculazione elettorale, che ha per di più fatto perdere tempo prezioso per poter gestire le emergenze: gli avvenimenti in Sicilia stanno clamorosamente evidenziando ciò (i pozzi privati non sono stati requisiti per tempo, non si è bloccato lo svuotamento delle dighe, non sono stati disposti gli allacciamenti e le adduzioni);

il trasferimento di 200-300 milioni di metri cubi di acqua all'anno dall'Abruzzo, previsto dalla delibera Cipe n. 121/2001, rappresenta un intervento meramente emergenziale, che non solo non tiene conto del grande impatto sull'ambiente, sull'economia e sulla vita civile dell'Abruzzo e non è stato discusso in nessuna istanza democratica, ma che non prevede approfondimenti tecnici adeguati, nessuna preventiva messa in efficienza degli acquedotti esistenti, e quindi rischia di tradursi in sperpero di denaro, senza dare alcun sollievo reale a chi non ha acqua a sufficienza;

oggi la vera sfida consiste nell'affrontare alla radice tanto un'incapacità di manutenzione, rinnovamento, potenziamento delle infrastrutture di conduzione delle acque, quanto una mancanza di volontà politica generale per riordinare il sistema complessivo dei bacini idrici (e relativi bilanci di bacino) e per avviare una razionalizzazione, una stabilizzazione e un rilancio delle sorti dei principali acquedotti macroregionali (superando gli attuali assetti ereditati dalle partecipazioni pubbliche nell'economia);

vi è un'emergenza ambientale aperta — relativa anche ai dissesti idro-

geologici e alla mancata depurazione delle acque — che trova nel Governo nazionale un vero e proprio disinteresse nell'intervenire, tanto per rispondere ad un'emergenza idrica che ogni anno si ripete, quanto per delineare soluzioni di medio-lungo periodo;

il piano del Governo (vedasi delibera Cipe del 21 dicembre 2001) non prevede quasi nulla per evitare le perdite idriche dagli acquedotti e non prevede nulla per interventi infrastrutturali più in generale utili: per esempio, per promuovere la depurazione delle acque nere e per permetterne il riuso;

i finanziamenti previsti nel decennio per le reti idriche sono una quota marginale rispetto alle già relativamente scarse risorse destinate al Mezzogiorno e alle opere infrastrutturali (circa il 3 per cento del totale, la stessa somma che l'Ulivo aveva previsto solo per le politiche di settore legate alla depurazione). Il contesto generale è caratterizzato da logiche deregolative, di riduzione delle responsabilità pubbliche, come la stessa delega richiesta dal Governo in materia ambientale testimonia;

il Governo non ha ancora stanziato risorse specifiche, né ha attualmente previsto interventi significativi per combattere l'emergenza idrica. Il nuovo Governo, più volte sollecitato, non ha dato seguito agli interventi connessi con il piano di azione nazionale di lotta alla desertificazione e previsti da due successive delibere Cipe: piano previsto e finanziato anche nel rispetto della convenzione internazionale Onu sulla lotta alla siccità ratificata dall'Italia nel 1997;

al contempo, l'acqua è fonte di vita insostituibile e deve essere considerata un bene comune appartenente a tutti gli abitanti del pianeta, oltre ogni distinzione etnica, religiosa, politica, economica, culturale e sessuale. A nessuno è, quindi, riconosciuto il diritto, né individualmente né come gruppo, di usare l'acqua come strumento di oppressione, di esclusione, di ricatto per lo sviluppo delle comunità e delle proprie o altrui economie;

l'acqua, da cui dipendono la salute individuale e collettiva, le attività agricole e industriali, i servizi, deve essere accessibile a tutti secondo il bisogno, come diritto inviolabile ed universale. La principale condizione a cui tale diritto deve essere sottoposto è il dovere di farne un uso giusto, solidale, nel rispetto della protezione e della qualità dell'ambiente ed in base ad un principio di eguaglianza tra nord e sud del mondo, tra aree dello stesso Paese;

in ambito nazionale, la solidarietà e la cooperazione nell'utilizzo delle risorse idriche devono essere conseguite attraverso la promozione di un confronto ampio e partecipato, previsto dalla stessa normativa che istituisce le intese di programma e i piani di bacino, con una valutazione attenta delle esigenze tanto dei territori da dove la risorsa si preleva, tanto dei territori in cui si utilizza;

impegna il Governo:

a promuovere ogni intervento necessario per la creazione di un'organizzazione internazionale delle risorse naturali, paritaria (uno Stato, un voto), effettivamente in grado di intervenire e vincolare gli Stati più restii ad un vero e proprio piano di redistribuzione delle risorse vitali (prendendo anche spunto dalle analisi e proposte del Comitato internazionale per il contratto mondiale sull'acqua, costituito su iniziativa del gruppo di Lisbona e presieduto da Mario Soares);

a promuovere in sede internazionale la stipula immediata di un protocollo internazionale (sull'esempio del protocollo di Kyoto) per la tutela, l'accesso paritario e la giusta distribuzione delle risorse idriche mondiali;

a promuovere, tanto in sede comunitaria quanto presso le organizzazioni internazionali di cui è parte, una campagna di cooperazione internazionale per la promozione di partenariati attivi tra popolazioni locali e fornitori di *know how*, attraverso lo scambio tra comunità del Nord e Sud del mondo di *best-practice* per

lo sviluppo (o la modernizzazione) dei sistemi di distribuzione e sanitarizzazione dell'acqua per le seicento città della Russia, dell'Africa, dell'Asia, dell'America latina e dei Paesi europei, che avranno più di un milione di abitanti nell'anno 2020 e i cui acquedotti e sistemi sono già obsoleti o inadeguati;

a promuovere, tanto in sede comunitaria quanto presso le organizzazioni internazionali di cui è parte, una campagna per la lotta contro le fonti di inquinamento delle acque nelle città del Nord America, Europa occidentale e Giappone, dove la contaminazione del terreno, sia in superficie che in profondità, sta diventando più preoccupante e già oggi rende inutilizzabile il 38 per cento delle risorse idriche potenzialmente disponibili proprio nei Paesi di origine;

ad inserire, all'interno degli interventi governativi già predisposti, gli strumenti e le risorse necessarie per rilanciare una politica idrica di sistema, anche in raccordo con le stesse regioni meridionali, avviando un piano di « opere strategiche » per il rilancio dei depuratori (a partire dai grandi centri con oltre 200 mila persone) e una politica di depurazione delle acque reflue al fine di usi irrigui e industriali, investendo anche in ricerca ed innovazione nel campo, per esempio, della desalinizzazione delle acque marine;

a destinare risorse straordinarie per un intervento di sistema (almeno il 15 per cento delle risorse complessive previste dalla legge obiettivo) che possa permettere, da un lato — con la compartecipazione di realtà locali e soggetti privati — l'immediata manutenzione delle grandi condotte e la definizione di un nuovo piano della distribuzione, recuperando così prima l'acqua perduta o sprecata in luogo di nuove adduzioni, dall'altro procedere alla pianificazione degli interventi, alla costituzione delle unità di bacino, dove non ancora esistenti, alla stesura di piani e bilanci idrici di bacino (con un'attenzione ai livelli regionali) per l'utilizzo e la misurazione delle disponibilità e degli utilizzi

idrici locali, utilizzando anche strumenti e risorse nazionali finalizzate alla reale efficacia delle intese istituzionali di programma ed impegnando le risorse indotte dal sistema dei programmi operativi regionali, con l'apporto delle regioni;

ad incentivare presso le regioni a statuto speciale, principalmente per la Sicilia, la costituzione di autorità uniche per il coordinamento delle risorse idriche, sostitutive gradualmente dei tantissimi enti le cui competenze e funzioni sono assai frammentate e inefficaci;

a promuovere interventi specifici per il rilancio di alcune grandi condotte idriche e del sistema delle dighe, specialmente in Sicilia e Sardegna, garantendo una gestione trasparente degli appalti che eviti infiltrazioni mafiose e della criminalità organizzata, come tuttora avviene;

a promuovere concrete iniziative per favorire interventi strutturali in ambiente urbano finalizzati alla raccolta, in cisterne sotterranee, delle acque meteoriche (piazze, parcheggi, aree industriali);

a favorire, sia per le abitazioni private che per ambienti pubblici, la progettazione, anche attraverso incentivi alla ristrutturazione, di reti duali di impianti idrici, che differenzino l'uso delle acque potabili da quelle usate per scopi sanitari, come avviene nei Paesi del nord Europa;

a promuovere una vera e propria campagna per l'uso intelligente e solidale delle acque italiane, attraverso la più ampia informazione e sensibilizzazione dei cittadini, in particolare i più giovani per l'uso equilibrato delle acque, per la differenziazione nell'utilizzo di acque potabili e non, per la diminuzione degli sprechi (l'Italia è al primo posto per i prelievi per uso domestico con 250 litri al giorno di acqua potabile per abitante);

ad istituire il 22 marzo (giornata Onu per celebrare il diritto all'acqua) come specifica giornata di riflessione e discussione nelle scuole italiane, con programmi

specifici di sensibilizzazione, rivolti sia al corpo docente che agli alunni e ai loro genitori;

a promuovere un apposito programma pluriennale rivolto alle università meridionali, al fine di specializzarne alcune attività di ricerca, specialmente quella applicata ai consumi produttivi, anche nel tentativo di dare vita ad un vero e proprio consorzio nazionale delle università del sud contro le crisi idriche;

a promuovere appositi interventi legislativi, in collaborazione con le principali organizzazioni di categoria e con i sindacati maggiormente rappresentati, al fine di riconoscere da subito lo stato di crisi per le province colpite da siccità, consentendo l'esonero per gli allevatori della cosiddetta « fida da pascolo », aumentando l'indennizzo previsto dalla legge per ogni azienda, annullando i prelievi fiscali a carico degli agricoltori per l'anno 2002, posticipando il pagamento di tutte le rate dei crediti agrari in scadenza nell'anno in corso e prevedendo immediatamente, anche con l'ausilio di mezzi militari, servizi speciali di approvvigionamento idrico, mobilitando da subito per la Sicilia la Protezione civile, al fine di garantire l'approvvigionamento nelle città e nei quartieri residenziali;

ad accelerare e incrementare, in contemporanea con gli interventi fiscali sovra indicati, la riforma strutturale dei sistemi di irrigazione intensiva, promuovendo la raccolta multicanale delle acque in eccesso e per gli allevatori, promovendo interventi di rivitalizzazione dei pascoli utilizzati, riscoprendo, in generale, anche antiche tecniche di gestione dell'acqua, già sperimentate nel passato in diverse realtà meridionali dalla Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, pena anche un graduale aumento delle tariffe (oggi molto basse) di utilizzo dell'acqua;

ad adottare iniziative, inoltre, alla luce dei costi aggiuntivi conseguenti alla fase emergenziale che gravano sulle aziende consortili fornitrici di risorsa idrica per gli indispensabili sollevamenti delle acque, affinché sia prevista l'applicazione

cazione di tariffe agevolate da parte dell'Enel, o almeno il posticipo dei pagamenti delle fatture al fine di scongiurare forti squilibri di bilancio;

a promuovere, secondariamente ad interventi relativi alla riduzione degli sprechi idrici, una consistente semplificazione delle procedure per l'autorizzazione di nuovi giacimenti di risorse idriche, ove la documentazione prodotta sia conforme e completa, fissando tempi certi ovvero poteri sostitutivi per il rilascio delle autorizzazioni, e sempre ove non vi sia nessun rischio ambientale per falde o bacini;

a mobilitare immediatamente le prefetture meridionali e siciliane, in particolare per colpire eventuali speculazioni sui prezzi e sulle tariffe dell'acqua;

a dare seguito alle delibere Cipe relative al piano di azione nazionale per la lotta alla siccità;

a promuovere, in ambito nazionale, la solidarietà e la cooperazione nell'utilizzo delle risorse idriche, attraverso un confronto ampio e partecipato, previsto dalla stessa normativa che istituisce le intese di programma e i piani di bacino, con una valutazione attenta delle esigenze tanto dei territori, da dove la risorsa si preleva, tanto dei territori in cui si utilizza;

a promuovere ogni intervento nel rispetto di due principi inderogabili: il principio della perequazione tra territorio e zone del Paese, tra Nord e Sud d'Italia, e il principio, per cui tanto l'approvvigionamento delle risorse idriche, quanto la distribuzione deve avvenire secondo principi, regole, responsabilità generali di diritto pubblico, secondo l'idea stessa che le liberalizzazioni e le privatizzazioni non possono mai prescindere dalla tutela degli interessi dei cittadini e delle stesse comunità locali.

(1-00073) « Violante, Castagnetti, Boato, Rizzo, Pecoraro Scanio, Follena, Calzolaio, Buffo, Lolli, Borrelli, Rossiello, Di Gioia, Lumia, Piglionica, Vigni, Battaglia, Innocenti, Montecchi,

Magnolfi, Ruzzante, Cento, Adduce, Benvenuto, Bersani, Bogi, Bolognesi, Burlando, Cabras, Capitelli, Chiti, Cordoni, Crisci, Crucianelli, Finocchiaro, Grandi, Lucà, Lucidi, Melandri, Minniti, Cima, Ottone, Pennacchi, Rognoni, Sasso, Sereni, Spini, Turco, Visco, Zani, Abbondanzieri, Agostini, Albonetti, Amici, Angioni, Bandoli, Bellini, Bettini, Bielli, Bonito, Bova, Buglio, Caldarola, Carboni, Carli, Cazzaro, Cennamo, Chianale, Chiaromonte, Bulgarelli, Cialente, Coluccini, D'Alema, Dameri, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Di Serio D'Antona, Duca, Fassino, Filippeschi, Fluvi, Fumagalli, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Giulietti, Grignaffini, Grillini, Guerzoni, Kessler, Labate, Leoni, Lulli, Luongo, Mancini, Manzini, Maran, Paola Mariani, Lion, Raffaella Mariani, Mariotti, Marone, Martella, Maurandi, Mazzarello, Motta, Mussi, Nannicini, Nieddu, Nigra, Oliverio, Olivieri, Panattoni, Petrella, Pinotti, Pisa, Pollastrini, Preda, Quartiani, Raffaldini, Ranieri, Rava, Nicola Rossi, Rotundo, Ruggia, Sabattini, Sandi, Sciacca, Buemi, Sedioli, Sini-scalchi, Soda, Stramaccioni, Susini, Tidei, Tocci, Tolotti, Trupia, Michele Ventura, Vianello, Zanotti, Zunino, Zannella, Loiero, Monaco, De Francis, Duilio, Gambale, Giachetti, Mantini, Molinari, Morgando, Potenza, Santagata, Sinisi, Stradiotto, Tannoni, Acquarone, Annunziata, Banti, Giovanni Bianchi, Gerardo Bianco, Enzo Bianco, Bimbi, Bindi, Boccia, Bottino, Bressa, Burtone,

Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Ciani, Colasio, Cusumano, Delbono, De Mita, Fanfani, Fioroni, Fistarol, Franceschini, Frigato, Fusillo, Gentiloni Silveri, Iannuzzi, Ladu, Letta, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Marini, Mastella, Mattarella, Mazzuca Poggiolini, Meduri, Merlo, Micheli, Milana, Mosella, Ostillio, Pa-

pini, Parisi, Pasetto, Luigi Pepe, Pinza, Ceremigna, Piscitello, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Reduzzi, Ruggeri, Ruggieri, Rusconi, Ruta, Rutelli, Soro, Squeglia, Tuccillo, Verneti, Villari, Volpini, Villetti, Bellillo, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Diliberto, Franci, Nesi, Pistone, Sgobio, Vertone ».

(27 maggio 2002)

MOZIONI CASTAGNETTI ED ALTRI N. 1-00068; DE GHI-SLANZONI CARDOLI ED ALTRI N. 1-00064; GIORDANO ED ALTRI N. 1-00072; NICOLA ROSSI ED ALTRI N. 1-00076 E LOSURDO ED ALTRI N. 1-00077 CONCERNENTI L'EMERGENZA IDRICA NEL MEZZOGIORNO

(Sezione 1 - Mozioni)

La Camera,

premesso che:

l'emergenza idrica rappresenta una vera e propria calamità per l'intero Mezzogiorno;

le precipitazioni cadute nelle ultime settimane, allo stato attuale, risultano del tutto insufficienti per superare lo stato di crisi, che, in previsione dell'arrivo dell'estate, assume aspetti drammatici per gli stessi usi potabili;

accanto ai mutamenti climatici registrati e che negli ultimi anni si sono accentuati con un netto calo delle precipitazioni piovose e nevose, sono da riscontrare carenze infrastrutturali e assenza di sostanziali interventi di ammodernamento della rete idrica nazionale;

le organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo e le istituzioni regionali e territoriali delle autonomie locali del Mezzogiorno hanno più volte sollecitato il Governo ad intervenire per fronteggiare l'emergenza venutasi a determinare;

la quantità d'acqua trattenuta negli invasi è lontana dalle medie del periodo, nonché dalle potenzialità dei bacini: motivo per cui l'acqua è utilizzata solo per usi civili;

secondo le statistiche, quasi il 40 per cento dell'acqua in circolazione nelle condotte, a causa della vetustà delle strutture, si disperde prima di giungere a destinazione;

le situazioni più drammatiche si registrano nel Tavoliere delle Puglie, in Basilicata nella piana di Metaponto, in Sicilia e in Sardegna;

secondo i dati forniti dall'associazione nazionale bonifiche irrigazioni e miglioramenti fondiari, la situazione degli invasi è a dir poco drammatica;

in Puglia, a fronte di una capacità complessiva di 329 milioni di metri cubi nella diga del Fortore, sono contenuti solo 38,6 milioni di metri cubi di acqua;

in Basilicata, nell'invaso di Monte Cotugno, il più grande di Europa in terra battuta, su una capacità di 430 milioni di metri cubi, attualmente sono raccolti 45,8 metri cubi di acqua, mentre nella diga del Pertusillo, su una capacità complessiva di 142 milioni di metri cubi, le risorse presenti ammontano a poco più di 36 milioni di metri cubi;

in Sicilia nelle dighe del Salso, Gornalunga e Iato, su 300 milioni di metri cubi potenziali, sono raccolti poco più di 30 milioni di metri cubi di acqua;

in Sardegna nelle dighe del Flumendosa, del Tirso del Rio Mulargia e del

Liscia, su quasi 1000 milioni di metri cubi potenziali, sono raccolti circa 140 milioni di metri cubi di acqua;

molti consorzi di bonifica hanno sospeso l'erogazione di acqua per usi irrigui per colture erbacee, come pomodoro, bietola, ortaggi;

restano in esercizio, invece, gli impianti di irrigazione definiti di soccorso, o all'israeliana, per le colture arboree, come oliveti, vigneti e frutteti;

molti imprenditori agricoli e zootecnici si trovano a dover fronteggiare situazioni economiche drammatiche con esposizioni debitorie che ne pregiudicano di fatto la prosecuzione della propria attività: è persino difficile acquistare foraggio per gli allevamenti;

come conseguenza diretta di tale situazione, vi è l'aumento dei prezzi dei prodotti agricoli con danni al settore valutabili in circa 3 miliardi di euro;

alcune aree del nostro Paese sono oggetto di studio da parte di diversi organismi di ricerca nazionali ed internazionali sul fenomeno oramai concreto della desertificazione;

sono stati finanziati alcuni progetti per il recupero e il ripopolamento di aree oramai abbandonate finalizzati al riequilibrio ambientale;

impegna il Governo:

a promuovere di concerto con le regioni la realizzazione e la ristrutturazione di impianti finalizzati alla raccolta e alla distribuzione dell'acqua per usi irrigui;

ad accrescere il patrimonio di acqua al fine di soddisfare le esigenze di zone che hanno visto precipitare i livelli della propria produzione a causa della penuria di precipitazioni;

a lanciare, di concerto con le regioni, mediante le strutture preposte, come enti irrigazione e consorzi di bonifica, un piano

di interventi finalizzati alla manutenzione degli impianti per evitare sprechi e ottimizzare l'utilizzo dell'acqua;

a rivedere la legge sulla decretazione dello stato di calamità naturale e a velocizzare l'iter dei trasferimenti in favore delle zone colpite dalla siccità;

a rafforzare l'azione di coordinamento tra le strutture competenti finalizzata ad una maggiore capacità di programmazione per fronteggiare le priorità nella gestione delle risorse per una più efficiente ripartizione tra usi civili, irrigui ed industriali;

ad incentivare il riutilizzo delle acque reflue in maniera da razionalizzare l'utilizzo della risorsa idrica;

a prevedere interventi in favore delle aziende agricole e zootecniche interessate dalla crisi, al fine di salvaguardarne l'attività e i livelli occupazionali;

a stanziare, nell'ambito del prossimo Documento di programmazione economica, adeguate risorse economiche e finanziarie in termini di trasferimenti alle regioni del Mezzogiorno per fronteggiare l'emergenza idrica e per sostenere il settore agricolo attanagliato da una crisi senza precedenti.

(1-00068) « Castagnetti, Enzo Bianco, Burton, Gerardo Bianco, Monaco, Loiero, Lettieri, Cardinale, Ladu, Fusillo, Sinisi, Cusumano, Molinari, Marcora, Squeglia, Stradiotto, Potenza, Mattarella, Santino Adamo Loddo, Boccia, Meduri, Ciani, Annunziata, Iannuzzi ».

(9 maggio 2002)

La Camera,

premesso che:

l'allarme per l'emergenza idrica si estende su gran parte del territorio nazionale;

le piogge cadute nelle ultime settimane di gennaio 2002 e nel mese di marzo 2002 risultano essere state del tutto insufficienti ad abbassare la soglia di allarme;

il nostro Paese si trova a fronteggiare al nord e a sud della penisola due tipologie di problemi apparentemente diversi, ma, entrambi, frutto del fenomeno di cambiamento del clima che sta coinvolgendo l'intero pianeta e dei notevoli ritardi accumulati sugli interventi di programmazione, sviluppo, manutenzione e ammodernamento della nostra rete idrica;

il perdurante stato di siccità ha causato situazioni di drammatica evidenza:

a) in Puglia, nel territorio della Capitanata, dove si registra il terzo anno consecutivo di siccità, nel mese di febbraio 2002 risultano raccolti negli invasi solo 23 milioni di metri cubi, a fronte di una capacità complessiva di 329,8 milioni di metri cubi. Nell'analogo periodo vi erano 191,5 milioni di metri cubi nell'anno 1999 (quantità comunque insufficiente rispetto alle esigenze), 99,9 milioni di metri cubi nel 2000 e 45 milioni di metri cubi nel 2001;

b) in Basilicata, le dighe, che nel mese di febbraio 2001 le dighe lucane raccoglievano 260 milioni di metri cubi di acqua (tra l'altro insufficienti alle necessità), quest'anno detengono una riserva idrica degli invasi pari ad appena 53 milioni di metri cubi (a fronte di una capacità utile di 660 milioni di metri cubi);

c) in Sicilia, nei principali invasi ad uso irriguo nel mese di febbraio 2002 erano contenuti appena 66,8 milioni di metri cubi di acqua, a fronte di 100,4 milioni di metri cubi invasi nello stesso periodo del 2001 e ad una capacità di invaso complessiva di 426,8 milioni di metri cubi;

d) in Sardegna, la situazione nella pianura di Cagliari è ancora più preoccupante: a fronte di una capacità utile di 664,6 milioni di metri cubi di acqua nel mese di febbraio 2002 risultavano invasi 26,6 milioni di metri cubi (nel 2001 nello

stesso periodo erano invasi 159,4 milioni di metri cubi, comunque largamente insufficienti ai fabbisogni);

in questa situazione, nelle anzidette realtà, si è passati da un'irrigazione sistematica ad un'irrigazione di soccorso per molte colture arboree (oliveto, vigneto da vino e, in alcuni casi, vigneto da tavola), rendendo di fatto impossibile l'impianto di colture erbacee irrigue (pomodoro, bietola, mais, orticole);

a causa sempre della mancanza di piogge, il livello delle dighe è sceso al di sotto del 60 per cento della loro capacità totale;

l'inverno del 2002 ha presentato invero caratteristiche alquanto particolari, ma il territorio italiano, per una percentuale nell'ordine del 40 per cento, sconta una cronica carenza di sistemi idrici ed irrigui capaci di soddisfare il fabbisogno in situazioni di prolungata siccità;

tutto ciò sta determinando negli imprenditori agricoli uno scoraggiamento che porta, nei casi più drammatici, all'abbandono produttivo di vaste aree, che, oltre ad avere gravi conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio, potrebbe determinare una negativa ricaduta su tutta l'economia meridionale, dove una siccità che sta naturalmente riducendo le disponibilità idriche alle fonti di approvvigionamento è aggravata dallo stato in cui versa la rete di adduzione e distribuzione idrica, dalle fonti ai comprensori irrigui sottesi ai bacini, che, di fatto, in molti casi, aumenta i problemi collegati all'uso efficiente della risorsa disponibile;

molti invasi presentano problemi strutturali o d'interrimento, in altri casi, pur esistendo opere d'accumulo, mancano i sistemi di adduzione e/o collegamento tra le fonti;

la rete di distribuzione gestita dai consorzi di bonifica meridionali si presenta, spesso, tecnologicamente obsoleta e non rispondente alle moderne tecniche irrigue, determinando gravi perdite di risorsa idrica alla distribuzione;

gli scarsi lavori di sistemazione idraulico-forestale a monte delle dighe provocano, in quasi tutte le dighe, fenomeni di interrimento, a cui si aggiunge poi la mancata connessione di alcune dighe, il cui collegamento permetterebbe di trasportare le eccedenze di alcuni invasi in quelli con maggiori fabbisogni;

nelle aree del centro (Umbria) e del nord (Veneto, Friuli, Piemonte e Lombardia) le piogge primaverili non hanno registrato il consueto andamento, con conseguente abbassamento del livello dei laghi e delle portate dei fiumi;

si registrano situazioni di grave preoccupazione a causa della carenza di nevicate in montagna, che, producendo uno scarso accumulo di riserve nevose, determineranno prevedibilmente una nuova e più profonda emergenza idrica nei prossimi mesi estivi;

tali eccezionalità hanno poi, di fatto, stravolto i regimi di deflusso e disponibilità idrica, sia per le acque superficiali che per quelle sotterranee, tanto che l'abbassamento delle temperature ed i limiti climatici raggiunti hanno determinato un drammatico blocco della ridotta risorsa disponibile, con conseguenti gravi problemi perfino per il primario uso civile;

sussistono al nord Italia condizioni di danno e di precarietà produttiva a carico delle colture protette non riscaldate e per quelle in pieno campo, comprese le colture cerealicole a ciclo autunno-vernino, nonché per le risorse pascolive dell'Italia centromeridionale;

le grandi canalizzazioni realizzate in Lombardia, Veneto e nell'agro romano hanno permesso disponibilità idriche, soprattutto durante l'emergenza incendi verificatasi nel nord in concomitanza con le condizioni siccitose dei terreni boschivi;

tutta questa situazione di siccità e gelo ha comportato, tra l'altro, nei mesi scorsi, l'eccezionale rincaro dei prezzi dei prodotti agricoli ed ha provocato, secondo le organizzazioni del settore, danni all'agricoltura per circa 250 milioni di euro;

le variazioni climatiche e la perdurante diminuzione delle precipitazioni hanno poi condotto ad alcune rischiose forzature ed alterazioni di sistemi idrici e di utilizzazione impropria delle acque, creando un pericoloso eccesso di attingimento alle acque sotterranee;

la mancanza di acqua per le piantagioni fruttifere ha portato a considerare inevitabili gli *stress* idrici, con la conseguente rinuncia alla produzione, instaurando pratiche agricole dirette a salvare la sola vitalità dei frutteti;

l'agricoltura è certamente il settore che riceve maggiori danni dalla carenza di risorse idriche, indispensabili perché si possano garantire livelli qualitativi elevati, quali quelli richiesti da una moderna agricoltura;

tale situazione avrà serie conseguenze sull'utilizzo dell'acqua a scopo domestico ed industriale, ma soprattutto avrà un impatto negativo sulla produzione agricola del 2002;

la competitività richiesta dal mercato mondiale è fortemente subordinata, per l'impresa agricola italiana, all'irrigazione;

per l'Italia l'irrigazione è un'indispensabile esigenza strutturale;

tale emergenza si configura, quindi, come una vera e propria « priorità d'interesse nazionale » per lo sviluppo decisivo dell'agricoltura, del turismo, quali risorse indispensabili alla promozione del benessere collettivo e dell'ordinata convivenza civile;

a tal fine, anche il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, nel suo messaggio inviato durante la giornata mondiale dell'acqua, ha sollecitato un « impegno che deve far crescere, a livello nazionale ed europeo, politiche di promozione delle risorse produttive, idriche ed agricole, in funzione di uno sviluppo economico sostenibile che incoraggi la nascita di un nuovo umanesimo ambientale »;

impegna il Governo:

ad accrescere la disponibilità di acqua per l'agricoltura, al fine di soddisfare le nuove esigenze di trasformazione irrigua, soprattutto in quelle zone che, pur disponendo di terreni fertili, vedono decadere i livelli della loro produzione;

a promuovere la realizzazione e la ristrutturazione di grandi schemi idrici e di infrastrutture di accumulo a prevalente uso irriguo, inserendo urgentemente tali opere nel programma operativo dei grandi interventi disposti dal Governo con la legge-obiettivo e con il programma di opere pubbliche del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvedendo nel contempo a finanziare e realizzare il programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione, predisposto dal ministero delle politiche agricole e forestali;

a conferire, in modo aggiuntivo alle aree meridionali del Paese, gli interventi dell'ex Agensud;

ad emanare con urgenza la normativa tanto attesa per il riutilizzo dei reflui in agricoltura;

ad intervenire con immediatezza all'attivazione delle procedure per l'intervento del fondo di solidarietà nazionale;

a rafforzare il sistema delle assicurazioni attraverso le polizze multirischio, creando nuovi strumenti finanziari ed assicurativi che favoriscano la riduzione dei rischi di mercato;

a richiedere all'Unione europea l'autorizzazione per la creazione di un fondo di solidarietà nazionale individuando anche in quella sede, i migliori strumenti assicurativi atti a coprire gli agricoltori dai sopravvenuti ed insistenti rischi climatici;

a far convergere tutti i finanziamenti nazionali e dell'Unione europea su progetti idrici integrati di immediata realizzazione;

a lanciare attraverso i consorzi di bonifica un piano di manutenzione straordinaria ed urgente per la bonifica e l'irrigazione;

a potenziare il coordinamento tra gli enti di gestione per permettere, attraverso la costituzione di una vera e propria « cabina di regia » e quindi attraverso il coordinamento tra i soggetti costituzionalmente competenti e ai fini di una migliore programmazione, di individuare tempestivamente le priorità dei sistemi idrici e di programmare e gestire le risorse idriche secondo un'efficiente ripartizione fra gli usi civili, irrigui ed industriali;

a promuovere nel sistema scolastico una campagna d'informazione per il risparmio idrico ed a diffonderne le finalità tramite i *mass-media*;

a consentire che tutte le acque meteoriche possano essere raccolte e quindi utilizzate razionalmente attraverso impianti che permettano una gestione efficiente dell'irrigazione;

a completare le opere già in parte realizzate, ad ammodernare molti sistemi irrigui in grado di poter realizzare un uso controllato della risorsa idrica, nonché promuovere e realizzare gli usi plurimi delle acque irrigue, così come previsto all'articolo 27 della legge 36 del 1994;

a realizzare una diffusa sperimentazione della riutilizzazione delle acque reflue, procedendo poi ai trasferimenti di volumi idrici dalle regioni più ricche di risorse alle regioni più povere;

a consentire, nel quadro di un forte rilancio del settore, l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'intero sistema agricolo, quale tassello di una nuova strategia d'attacco della filiera agroalimentare italiana, che tenda a preservare ed a valorizzare nel mondo le tradizioni alimentari italiane, in un'ottica di affermazione di un'immagine di « qualità globale » del nostro sistema agricolo.

(1-00064) « de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Marinello, Masini, Jacini, Ricciuti, Scaltritti, Zama, Collavini, Romele, Antonio Leone ».

(12 aprile 2002)

La Camera,

premessi che:

l'acqua è un bene vitale, patrimoniale e comune dell'umanità e l'accesso all'acqua è un diritto umano, sociale, individuale e collettivo indispensabile;

la risorsa non è inesauribile e riveste notevole importanza sia per la vita che per l'economia;

il Meridione del nostro Paese è interessato da una grave carenza di acqua, in particolare nelle regioni Sicilia e Puglia, ma anche nel resto del Paese la situazione è precaria;

è necessario recepire le proposte formulate nella Carta dell'acqua degli enti locali e dei cittadini;

le risposte alla grave crisi idrica non possono essere relegate alla gestione emergenziale, ma è necessario affrontare la questione in maniera strategica e con risposte concrete ed esaurienti;

in Italia siamo in presenza di una perdurante e grave fatiscenza delle reti idriche, che causano una dispersione media del 40 per cento con punte, nelle regioni meridionali, dell'80 per cento delle risorse idriche;

impegna il Governo

a promuovere azioni anche legislative, sostenute da congrue risorse economiche, al fine di utilizzare, proteggere, conoscere e promuovere l'acqua come bene comune, nel rispetto dei principi fondamentali della sostenibilità integrale: ambientale, economica, politica e istituzionale;

a garantire il carattere pubblico della proprietà e la gestione dell'acqua ovvero il capitale ed i servizi ad essa collegati: infrastrutture, captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione;

a garantire l'accesso all'acqua, nelle quantità e qualità necessarie alla vita, a tutti i membri della comunità locale in

solidarietà con altre comunità e le generazioni future, garantendo a tale fine l'accesso a 40 litri di acqua al giorno per ogni persona come diritto e che i costi necessari per il mantenimento di tale diritto debbano essere a carico della collettività;

ad applicare un sistema tariffario giusto e solidale fondato sul principio di sostenibilità;

a rendere effettivo il principio di inaccettabilità dello spreco delle risorse idriche, ponendo limiti severi ai consumi massimi sostenibili, sanzionando in maniera congrua il superamento dei citati limiti;

a ridurre sul nostro territorio i prelievi eccessivi e sconsiderati, imposti da una agricoltura e da una zootecnia iperproduttive, nonché da una industria ad alta intensità energetica e divoratrice di risorse naturali, che hanno portato negli ultimi trenta anni al notevole abbassamento della falda freatica e al prosciugamento di numerosi tratti fluviali;

a garantire il risparmio e il riciclaggio operando per l'uso appropriato e il riciclo;

a garantire la riduzione al di sotto dei livelli di concentrazione ammissibile delle sostanze inquinanti nelle acque superficiali e sotterranee, in applicazione di quanto previsto dalla legge n. 152 del 1999;

ad approntare in tempi brevi un programma straordinario di manutenzione, ristrutturazione e realizzazione delle reti idriche adeguatamente finanziato per eliminare le dispersioni e garantire l'uso appropriato e il riciclaggio;

a promuovere le forme più innovative di partecipazione dei cittadini alla definizione delle politiche relative alle risorse idriche, attraverso sia gli strumenti della democrazia rappresentativa, partecipativa e diretta che attraverso un'intensa opera di formazione e informazione in

materia di acqua, introducendo forme di controllo e partecipazione da parte degli utenti;

a promuovere e favorire l'introduzione o la reintroduzione di « punti di acqua » di ristoro, informazione e cultura nei luoghi di incontro sociale: piazze, stazioni, giardini, aeroporti, stadi eccetera, anche al fine di contrastare il consumo di acqua in bottiglia deleterio per l'ambiente e di incentivare una nuova cultura dell'acqua.

(1-00072) « Giordano, Vendola, Russo Spena, Titti De Simone, Alfonso Gianni, Mantovani, Deiana, Valpiana, Pisapia, Mascia ».

(16 maggio 2002)

La Camera,

premesso che:

l'emergenza idrica costituisce ormai da tempo argomento di discussione e di mobilitazione in molte regioni meridionali e segnatamente in Basilicata, in Puglia, in Sicilia, in Sardegna;

a gennaio 2002 i volumi d'acqua disponibili negli invasi di queste regioni erano pari al 20 per cento circa della capacità di invaso, a fronte del 60 per cento circa del gennaio 2001;

nel Mezzogiorno d'Italia la crisi idrica interessa, ormai, addirittura sette italiani su dieci, condizionando pesantemente le possibilità di crescita delle regioni meridionali e sottolineando come il dualismo italiano, prima ancora che attraverso il reddito, possa essere misurato attraverso i servizi ed i diritti dei cittadini;

accanto ad oggettive condizioni climatiche ed orografiche (nell'ultimo decennio le precipitazioni atmosferiche sono diminuite nel Mezzogiorno del 20 per cento circa), la ragione prima di questa situazione è individuabile in una dissennata gestione delle risorse idriche, oltre

che in un utilizzo non sempre razionale delle stesse risorse da parte degli utenti finali (famiglie ed imprese);

oltre un terzo e, in alcuni casi, fino a quasi due terzi dell'acqua immessa nelle condotte di adduzione di distribuzione meridionali finisce per essere sprecata a causa della deplorabile situazione delle reti stesse;

il carattere strutturale della crisi idrica avrebbe richiesto da tempo un complesso di interventi a breve, medio e lungo termine;

il quadro comunitario di sostegno 1994-1999 ha destinato alle regioni meridionali 32 miliardi di euro, di cui una quota consistente sarebbe dovuta andare a finanziare interventi nel comparto delle risorse idriche (potabili, irrigue ed industriali);

con delibera Cipe del 21 dicembre 2001 il Governo ha stanziato circa 5 miliardi di euro per interventi infrastrutturali nel settore idrico meridionale, cui peraltro corrispondono non più di 200 milioni di euro di effettivi stanziamenti per l'anno in corso;

in questo quadro, caratterizzato, come si è detto, dalla latitanza del Governo centrale e dall'inefficienza di alcune amministrazioni regionali, il settore che corre nell'immediato i rischi maggiori è certamente quello agricolo, che ha già pesantemente sperimentato negli anni recenti l'impatto di gravi fenomeni di riduzione dell'approvvigionamento idrico;

i consorzi di bonifica non sono infatti nelle condizioni obiettive di poter far fronte alle esigenze idriche locali e, quando lo sono, lo sono a condizioni proibitive per le piccole e medie imprese agricole;

solo nel 2001 ammontano, infatti, ad 1,7 miliardi di euro i danni causati all'agricoltura in termini di mancata produzione e per il 2002 l'entità dei danni è stimabile in circa 2,5 miliardi di euro;

impegna il Governo

ad intervenire d'urgenza, di concerto con le regioni, per sostenere anche finanziariamente il settore agricolo meridionale in un momento di particolare difficoltà causato dall'acuirsi dell'emergenza idrica, anche apportando significative modifiche alla legislazione vigente, intese a consentire al settore stesso di rispondere con rapidità ai problemi posti dall'emergenza stessa;

a rifinanziare il fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 1 della legge n. 590 del 1981 per il triennio 2002-2004, estendendone il campo di operatività all'esonero dal pagamento dei contributi dovuti dagli agricoltori ai consorzi di bonifica per la gestione dell'irrigazione;

a definire schemi assicurativi intesi a coprire gli agricoltori da sopravvenuti rischi climatici;

a ridefinire l'attuale ordine di priorità degli interventi infrastrutturali, in modo tale da almeno quintuplicare gli effettivi stanziamenti per il comparto idrico nell'anno in corso;

in particolare, a concentrare con immediatezza gli interventi sui settori della ristrutturazione e dell'ammodernamento dei grandi schemi idrici e delle infrastrutture di accumulo e del riutilizzo delle acque reflue;

ad agevolare lo scavo di invasi di dimensioni tali da non determinare rischi geologici, ma, al tempo stesso, da garantire scorte d'acqua non potabile;

a vigilare sull'uso delle risorse comunitarie e non finalizzate al settore idrico, al fine di garantire, oltre al raggiungimento degli obiettivi di spesa, anche il perseguimento di obiettivi qualitativi;

a revocare immediatamente i commissari all'emergenza idrica che abbiano rivestito la qualifica di presidente o vicepresidente della giunta regionale o di assessore regionale ai lavori pubblici nel corso degli ultimi 10 anni precedenti all'inizio della legislatura regionale in corso,

trattandosi di amministratori direttamente responsabili dell'attuale disastro idrico.

(1-00076) « Nicola Rossi, Folena, Roberto Barbieri, Adduce, Luongo, Bonito, Caldarola, D'Alema, Pigionica, Rossiello, Rotundo, Sasso, Finocchiaro, Lumia, Cabras, Carboni, Maurandi ».

(31 maggio 2002)

(*Mozione non iscritta all'ordine del giorno, ma vertente sullo stesso argomento*).

La Camera,

premesso che:

l'emergenza idrica sta assumendo su tutto il territorio nazionale una rilevanza epocale che le piogge dell'ultimo periodo non faranno certamente svanire;

il perdurante stato di siccità ha creato situazioni drammatiche specie nel Mezzogiorno d'Italia, ove in Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna i principali invasi hanno visto ridurre il loro approvvigionamento idrico di un decimo, mediamente, rispetto alla loro capacità complessiva;

anche nelle regioni del Centro-Nord, a seguito della scarsità di piogge primaverili e della particolare scarsa innevazione della stagione invernale, si è verificato un abnorme abbassamento del livello della falde acquifere, « sottoposte ad un pericoloso superprelievo », nonché del livello dei laghi e dei fiumi;

anche nel Nord Italia, di conseguenza, questa situazione di assoluta emergenza idrica, del tutto singolare per quelle regioni, ha arrecato notevoli danni alle produzioni agricole, che si sono viste privare, probabilmente per la prima volta nella storia, delle risorse idriche indispensabili alle particolari colture arboree e cerealicole a ciclo autunnale-vernino tipiche del Nord Italia;

i temuti cambiamenti climatici sembrano procedere con un'inaspettata

accelerazione che ha fatto registrare negli ultimi periodi livelli di siccità che sono da considerare critici anche per i nuovi scenari climatici;

tali cambiamenti non soltanto incidono sulla quantità degli afflussi, ma anche sulla loro distribuzione, che riduce l'effetto di regolazione degli invasi naturali ed artificiali;

le regioni meridionali ed insulari del Paese, già carenti di risorse idriche, subiscono in misura maggiore gli effetti della siccità, prodotti dal modificato andamento delle precipitazioni degli ultimi anni;

come detto, il settore agricolo è quello che maggiormente subisce gli effetti negativi della siccità, in relazione alla maggior quantità di acqua necessaria per l'irrigazione rispetto agli altri usi;

l'irrigazione è uno strumento indispensabile per garantire non soltanto la produzione agricola, specie nel Mezzogiorno d'Italia, ma anche la qualità e la competitività dei prodotti stessi;

a causa delle carenze idriche, le aree effettivamente irrigate rappresentano soltanto una parte delle aree irrigabili;

è indispensabile ed urgente aumentare le disponibilità idriche attraverso l'incremento delle risorse disponibili ed una maggiore efficienza del loro impiego, anche attraverso il riuso;

un consistente incremento di disponibilità può essere ottenuto per mezzo del completamento, della ristrutturazione, della riabilitazione e dell'ammodernamento degli schemi idrici esistenti;

una maggiore efficienza impone una riduzione drastica delle perdite idriche comunque prodotte, quale che sia il settore di utilizzazione;

l'incremento di efficienza nel settore irriguo libera enormi quantità di acqua che potranno essere destinate alla

valorizzazione del settore agricolo o ad altri settori, in particolare a quello idropotabile;

per ottenere una più alta efficienza, ridurre gli sprechi e governare adeguatamente le risorse idriche, è necessario un sistema di gestione unitaria delle risorse e della distribuzione;

l'impiego irriguo delle acque reflue urbane trattate può dare un valido contributo ai fabbisogni irrigui, specialmente nelle regioni meridionali e nelle zone a vocazione turistica, riducendo le tensioni tra settore agricolo e settore turistico con beneficio di entrambi e con notevoli vantaggi per l'ambiente;

a tale scopo è necessario realizzare, completare e rendere efficienti i sistemi di collettamento e di depurazione fognaria;

è necessario, altresì, fissare limiti della qualità delle acque reflue trattate da impiegare in irrigazione, tenuto conto della salvaguardia degli operatori del settore, della destinazione dei prodotti agricoli irrigati e delle tecniche agronomiche impiegate, ivi compresi i sistemi di irrigazione;

è urgente aumentare l'efficienza di adattamento, promuovendo, dove possibile, il ricorso a sistemi irrigui meno dissipativi e favorendo l'impiego di impianti di alta qualità ed efficienza;

è urgente recuperare il ritardo maturato nel campo della ricerca nel settore irriguo e della verifica e certificazione dei materiali e degli impianti per l'irrigazione;

è urgente, infine, una nuova politica per il riutilizzo delle acque reflue, per le quali manca ancora un idoneo quadro giuridico per riutilizzarle in agricoltura. Occorrerà definire i parametri per l'utilizzo agricolo delle acque reflue urbane, tenendo presenti le esperienze di altre nazioni all'avanguardia nel settore, quali Israele e la Spagna, che hanno dedicato una particolare attenzione allo sfruttamento dei reflui urbani a favore dell'agri-

coltura, specie nei mesi di giugno, luglio e agosto, ove si concentra il maggior afflusso turistico;

impegna il Governo

ad intervenire nel processo educativo dei cittadini per creare una nuova coscienza dell'acqua in un quadro di sviluppo sociale ed economico sostenibile;

ad aumentare le risorse idriche disponibili a fronte della sopravvenuta riduzione delle risorse naturali, con beneficio anche per il settore agricolo;

a completare, ristrutturare, riabilitare ed ammodernare gli schemi idrici esistenti ed a realizzarne di nuovi alla luce delle mutate condizioni climatiche, attuando i progetti «schemi idrici per l'infrastrutturazione idrica nel Mezzogiorno» e gli «interventi nel settore irriguo a sostegno dell'agricoltura produttiva», nell'ambito della «legge obiettivo», di competenza del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali;

ad attuare il programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione, predisposto dal ministero delle politiche agricole e forestali;

a conferire i fondi già disponibili della gestione commissariale dell'ex Agensud per interventi urgenti nel Mezzogiorno;

ad intervenire per dare rapida attuazione alla legge 36 del 1994 (legge Galli) e per eliminare gli sprechi d'acqua dovuti alla vetustà delle reti ed alla cattiva gestione degli acquedotti, promuovendo la crescita delle competenze e delle esperienze maturate in ambito nazionale;

ad investire i consorzi di bonifica ed irrigazione della gestione delle acque per l'irrigazione con norme valide per tutto il territorio nazionale;

ad emanare norme per l'impiego dei reflui urbani depurati in irrigazione, che

tengano conto dell'apporto di nutrienti, della salvaguardia degli addetti e dei consumatori, delle colture irrigate e delle pratiche colturali adottate;

ad accelerare il processo dei sistemi di collettamento e depurazione dei reflui urbani nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia;

a promuovere e finanziare progetti di comprovata efficacia per l'utilizzo irriguo dei reflui urbani depurati, in cofinanziamento con le regioni, proposti dalle autorità di ambito territoriale ottimale (ATO), per quanto attiene alla depurazione ed allo stoccaggio, e dai consorzi di bonifica ed irrigazione, per quanto attiene al trasporto ed alla distribuzione;

ad attuare il riuso a scopo irriguo dei reflui urbani trattati nelle isole minori;

ad incentivare la modernizzazione degli impianti di irrigazione per aumentare l'efficienza di adacquamento e di distribuzione aziendale;

a promuovere, in collaborazione con le regioni, la ripresa della ricerca nel settore dell'irrigazione ed il miglioramento della qualità degli impianti irrigui, rilanciando anche l'attività del laboratorio nazionale dell'irrigazione, di cui alla legge n. 403 del 1977;

a promuovere e sostenere la difesa, il recupero e la gestione compatibile degli acquiferi sotterranei, quali sistemi naturali di regolazione delle risorse idriche ad integrazione dei sistemi di superficie.

(1-00077) « Losurdo, Franz, Catanoso, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta, Antonio Pepe, Porcu, Anedda, Briguglio, Caruso, Gallo, Geraci, Angela Napoli, Paolone, Lisi, Lo Presti, Zaccheo, Cirielli, Cardello, Carrara ».

(31 maggio 2002)

(Mozione non iscritta all'ordine del giorno, ma vertente sullo stesso argomento).

DISEGNO DI LEGGE S. 795 — MODIFICA ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E DI ASILO (APPROVATO DAL SENATO) (2454) ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: D'INIZIATIVA POPOLARE; D'INIZIATIVA POPOLARE; PISCITELLO; VOLONTÈ E BUTTIGLIONE; CENTO; LA RUSSA ED ALTRI; BUEMI ED ALTRI; SINISI ED ALTRI; PISAPIA; CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA (11-16-220-387-457-1413-1692-1792-1894-2597)

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 17.201 del Governo, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

le parole da: « al periodo » sino a: « 1995 » siano sostituite dalle seguenti: « , al compimento del sessantacinquesimo anno di età, al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335 »;

PARERE FAVOREVOLE

sul subemendamento 0.30.01.2 della Commissione;

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 30.01 della Commissione, intendendosi conseguentemente revocato il parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo medesimo nella seduta del 29 maggio 2001 nel pre-

supposto che sia stato precedentemente approvato il subemendamento 0.30.01.2;

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 30.02 della Commissione, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

al comma 1, il secondo periodo sia sostituito dal seguente: « A tali fini il contingente previsto dal predetto articolo è aumentato sino ad un massimo di ulteriori undici unità, riservate agli esperti della Polizia di Stato, corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del presente comma ».

Conseguentemente, al comma 2, le parole da: « valutato » sino a: « annui » siano sostituite dalle seguenti: « determinato nella misura di euro 778.816,73 per l'anno 2002 e di euro 1.557.633,46 annui a decorrere dall'anno 2003 »;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 32.2 del Governo, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

la cifra: « 30,31 » sia sostituita dalla seguente: « 25,91 »; la cifra: « 115,55 » sia sostituita dalla seguente: « 130,65 »; la cifra: « 117,69 » sia sostituita dalla seguente:

« 125,62 »; la cifra: « 109,82 » sia sostituita dalla seguente: « 117,75 »; le parole: « per l'anno 2005 » siano sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2005 ».

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 2)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 6.

(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — *(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)* — 1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:

a) la garanzia da parte del datore di lavoro di una adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore sul quale ricade il relativo onere;

b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1.

3. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione ».

**EMENDAMENTO E SUBEMENDAMENTO
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 6.

**SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 6.50
DELLA COMMISSIONE.**

All'emendamento 6.50, sopprimere le parole da: , prevedendo fino alla fine dell'emendamento.

0. 6. 50. 1. Boato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Con il regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, si procede all'attuazione e all'integrazione delle disposizioni recate dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento all'assunzione dei costi per gli alloggi di cui al comma 1, lettera *a)*, dello stesso articolo 5-bis, prevedendo a quali condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.

6. 50. (Nuova formulazione) La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 3)

**ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 17.

(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo).

1. L'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 è sostituito dal seguente:

« ART. 22. — *(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)* — 1. In

ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego

provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, il centro trasmette all'ufficio territoriale richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo stra-

niero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto.

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un « Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari », da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente residenti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del la-

voratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 2.500 euro per ogni lavoratore impiegato.

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente decreto, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione ».

2. All'articolo 26, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo ».

EMENDAMENTO E SUBEMENDAMENTO
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL DI-
SEGNO DI LEGGE

ART. 17.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 17.201
DEL GOVERNO.

All'emendamento 17.201 del Governo sostituire le parole da: anche in deroga sino a: 1995 con le seguenti: , al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335;.

0 17. 201. 1. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 13, aggiungere, in fine, le parole: al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente anche in deroga al periodo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

17. 201. Governo.

(Approvato)

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 4)

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE

ART. 21.

(Attività sportive).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 27, dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determi-

nato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 21.

Al comma 1, sostituire le parole: dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente con le seguenti: sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera r) sono aggiunte le seguenti:

« r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private;

b) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

21. 8. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Zanettin, Palma, Campa.

(Approvato)

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 5)

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE

ART. 22.

(Ricongiungimento familiare).

1. All'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive

provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale »;

2) alla lettera *c*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza »;

3) la lettera *d*) è abrogata; *b*) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

« 7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore età, autenticata dall'autorità consolare italiana, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.

8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5 ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22.

(Ricongiungimento familiare).

Sopprimerlo.

- * **22. 12.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

- * **22. 21.** Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Sopprimerlo.

- * **22. 22.** Mascia, Deiana.

Sopprimerlo.

- * **22. 23.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- ** **22. 13.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- ** **22. 24.** Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

- 22. 3.** Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, sostituire le parole: figli maggiorenni con le seguenti: altri familiari entro il terzo grado di parentela.

- * **22. 14.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, sostituire le parole: figli maggiorenni con le seguenti: altri familiari entro il terzo grado di parentela.

- * **22. 25.** Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi, Rizzo, Ruggeri.

Al comma 1, lettera a), numero 1), al capoverso, sopprimere le parole da: , qualora fino alla fine del capoverso.

22. 27. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3).

22. 28. Mascia, Valpiana.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

* **22. 4.** Leoni, Soda, Turco, Bielli.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

* **22. 29.** D'Alia, Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

* **22. 30.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: altri figli aggiungere le seguenti: che provvedano al loro mantenimento.

** **22. 15.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: altri figli aggiungere le seguenti: che provvedano al loro mantenimento.

** **22. 31.** Bellillo, Sinisi, Maura Cossutta, Sgobio, Leoni, Boato, Rizzo, Ruggeri.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo la parola: figli aggiungere la seguente: che possano provvedere al loro sostentamento.

22. 33. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera a), n. 2, aggiungere, in fine, le parole: ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute.

22. 75. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

***22. 6.** Soda, Turco.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

***22. 16.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

***22. 34.** Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Leoni, Boato, Sinisi, Buemi, Rizzo.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

4) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-bis. È consentito il ricongiungimento dei fratelli minori o maggiori invalidi secondo la legge italiana, nel caso in cui l'immigrato soggiornante in Italia sia l'unico parente diretto in grado di provvedere al loro sostentamento ».

** **22. 19.** Craxi, Moroni, Milioto.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

4) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. È consentito il ricongiungimento dei fratelli minori o maggiori ritenuti invalidi secondo la legge italiana, nel caso in cui l'immigrato soggiornante in Italia sia l'unico parente diretto in grado di provvedere al loro sostentamento ».

** **22. 41.** Rivolta, Ruggeri.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « *1-bis.* Lo straniero cui sia stata rilasciata la carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 può chiedere il ricongiungimento, oltre che dei familiari indicati al comma 1, dei genitori a carico, anche qualora abbiano altri figli nel paese d'origine o di provenienza, e dei parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro, secondo la legislazione italiana ».

* **22. 17.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « *1-bis.* Lo straniero cui sia stata rilasciata la carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 può chiedere il ricongiungimento, oltre che dei familiari indicati al comma 1, dei genitori a carico, anche qualora abbiano altri figli nel paese d'origine o di provenienza, e dei parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro, secondo la legislazione italiana ».

* **22. 36.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi, Ruggeri.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « *1-bis.* Lo straniero cui sia stata rilasciata la carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 può chiedere il ricongiungimento, oltre che dei familiari indicati al comma 1, dei genitori a carico, anche qualora abbiano altri figli nel paese d'origine o di provenienza, e dei parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro, secondo la legislazione italiana ».

* **22. 40.** D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « *3-bis.* Lo sportello unico, utilizzando anche i servizi comunali e le forze di polizia locali, accerta la veridicità dei documenti presentati ai sensi del comma 3, lettera a) ».

22. 20. Craxi, Milioto.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **22. 18.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **22. 37.** Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi, Ruggeri.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **22. 38.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: commi 7, 8 e 9, con le seguenti: commi 7 e 8.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il capoverso 9.

22. 11. Soda, Leoni, Turco, Bielli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 7, primo periodo, sopprimere le parole da: compresa quella attestante fino a: autorità consolare italiana.

22. 39. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso 7, primo periodo, sopprimere le parole: presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo.

22. 8. Leoni, Soda, Turco, Bielli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 7, primo periodo, sostituire le parole: la prefettura-ufficio con le seguenti: l'ufficio.

22. 9. Soda, Turco, Leoni, Bielli.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. — 1. All'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 5, prima delle parole: « In caso di separazione », sono aggiunte le seguenti: « In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e ».

22. 01. Soda, Leoni, Turco.

(Approvato)

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. — 1. All' articolo 31, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo le parole: « il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, », sono aggiunte le seguenti: « ovvero sottoposto a tutela o affidato di fatto a parenti entro il quarto grado che si siano dimostrati idonei a provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione ».

22. 017. Mascia, Titti De Simone.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. — Il comma 2 dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:

« 2. Al compimento del quattordicesimo anno di età del minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario, ovvero affidato agli enti di cui all'articolo 32, è rilasciato permesso di

soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno ».

22. 019. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. — Il comma 2 dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:

« 2. Al compimento del quattordicesimo anno di età del minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero del minore affidato a un ente pubblico o privato o inserito in un progetto d'integrazione civile e sociale gestito dagli enti di cui all'articolo 32 è rilasciato permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno ».

22. 018. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. — 1. All'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo di cui al n. 286 del 1998, al comma 2, dopo le parole « affidatario », sono aggiunte le seguenti: « ovvero inserito in una comunità di tipo familiare o in un istituto di assistenza pubblico o privato di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, o ammesso in un progetto di integrazione sociale svolto a cura di associazioni, enti e organismi privati di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ».

2. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo di cui al n. 286 del 1998, al comma 2, dopo le parole « 4 maggio 1983, n. 184, », sono aggiunte le

seguenti: « e dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ».

22. 05. Soda, Turco, Leoni.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

« ART. 22-bis (Disposizioni concernenti i minori stranieri non accompagnati). — 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è aggiunto il seguente comma: »2-bis. Al minore straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente Testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo scadere dei 90 giorni dal momento in cui il minore è stato segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro« .

2. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni concernenti la conversione del permesso di soggiorno rilasciato a minori, al compimento della maggiore età ».

3. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2. Al compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo, o di inserimento lavorativo) gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione) si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L'effettiva

partecipazione dello straniero al progetto di integrazione sociale è certificata, con idonea documentazione, dai servizi sociali dell'ente locale ove lo straniero è domiciliato ovvero dall'ente gestore del progetto ».

4. All'articolo 34, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , per minore età ».

* **22. 04.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

« ART. 22-bis (Disposizioni concernenti i minori stranieri non accompagnati). — 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è aggiunto il seguente comma: »2-bis. Al minore straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello Stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo scadere del novantesimo giorno dalla data in cui il minore è stato segnalato al comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro« .

2. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni concernenti la conversione del permesso di soggiorno rilasciato a minori, al compimento della maggiore età ».

3. In fine all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2. Al compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo o d'inserimento lavorativo) gestito da un ente pubblico o da un

ente privato iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione), si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L'effettiva partecipazione dello straniero al progetto d'integrazione sociale è certificata, con idonea documentazione, dai servizi sociali dell'ente locale ove lo straniero è domiciliato ovvero dall'ente gestore del progetto».

4. All'articolo 34, comma 1, lettera *b*), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , per minore età ».

* **22. 020.** Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Leoni, Boato, Sinisi, Buemi.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

« ART. 22-bis (Disposizioni concernenti i minori stranieri non accompagnati). — 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è aggiunto il seguente comma: »2-bis. Al minore straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello Stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo scadere del novantesimo giorno dalla data in cui il minore è stato segnalato al comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro« .

2. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni concernenti la conversione del permesso di soggiorno rilasciato a minori, al compimento della maggiore età ».

3. In fine all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del

1998, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2. Al compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo o d'inserimento lavorativo) gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione), si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L'effettiva partecipazione dello straniero al progetto d'integrazione sociale è certificata, con idonea documentazione, dai servizi sociali dell'ente locale ove lo straniero è domiciliato ovvero dall'ente gestore del progetto ».

4. All'articolo 34, comma 1, lettera *b*), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , per minore età ».

* **22. 021.** Diliberto, Rizzo.

ART. 22-bis (Disposizioni concernenti i minori stranieri non accompagnati). — 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto il seguente: « 2-bis. Al minore straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo scadere del novantesimo giorno dalla data in cui il minore è stato segnalato al comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro ».

** **22. 02** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

ART. 22-bis (*Disposizioni concernenti i minori stranieri non accompagnati*). — 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto il seguente: « 2-bis. Al minore straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo scadere del novantesimo giorno dalla data in cui il minore è stato segnalato al comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro ».

** 22. 022. Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

ART. 22-bis (*Disposizioni concernenti i minori stranieri non accompagnati*). — 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto il seguente: « 2-bis. Al minore straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo scadere del novantesimo giorno dalla data in cui il minore è stato segnalato al comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro ».

** 22. 023. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. — 1. All'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo

n. 286 del 1998, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « 2-bis. Al minore straniero comunque presente nel territorio dello Stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Il permesso di soggiorno per minore età è equiparato al permesso di soggiorno per motivi familiari limitatamente a quanto disposto dall'articolo 30, commi 2 e 5, e dall'articolo 34, comma 1 ».

* 22. 03. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. — 1. All'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « 2-bis. Al minore straniero comunque presente nel territorio dello Stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Il permesso di soggiorno per minore età è equiparato al permesso di soggiorno per motivi familiari limitatamente a quanto disposto dall'articolo 30, commi 2 e 5, e dall'articolo 34, comma 1 ».

* 22. 012. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. — 1. All'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « 2-bis. Al minore straniero comunque presente nel territorio dello Stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Il permesso di soggiorno per minore età è equiparato al permesso di soggiorno per

motivi familiari limitatamente a quanto disposto dall'articolo 30, commi 2 e 5, e dall'articolo 34, comma 1 ».

* **22. 013.** Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. — 1. All'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « 2-bis. Al minore straniero comunque presente nel territorio dello Stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Il permesso di soggiorno per minore età è equiparato al permesso di soggiorno per motivi familiari limitatamente a quanto disposto dall'articolo 30, commi 2 e 5, e dall'articolo 34, comma 1 ».

* **22. 014.** Mascia, Valpiana.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. — 1. All'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « 2-bis. Al minore straniero comunque presente nel territorio dello Stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Il permesso di soggiorno per minore età è equiparato al permesso di soggiorno per motivi familiari limitatamente a quanto disposto dall'articolo 30, commi 2 e 5, e dall'articolo 34, comma 1 ».

* **22. 015.** Diliberto, Rizzo, Maura Cosutta, Sgobio.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. — 1. All'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo

n. 286 del 1998, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « 2-bis. Al minore straniero comunque presente nel territorio dello Stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Il permesso di soggiorno per minore età è equiparato al permesso di soggiorno per motivi familiari limitatamente a quanto disposto dall'articolo 30, commi 2 e 5, e dall'articolo 34, comma 1 ».

* **22. 016.** Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. — All'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « 2-bis. Al minore di anni quattordici entrato illegalmente nel territorio dello Stato e privo di genitore o affidatario straniero regolarmente soggiornate in Italia viene rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Del collocamento temporaneo presso una struttura segnalata dall'ente locale viene informato il tribunale per i minori. La conferma della collocazione non costituisce titolo per la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per affidamento. Al raggiungimento del quattordicesimo anno di età, qualora non sia stato possibile il ricongiungimento del minore con i familiari nel paese di origine o di stabile dimora, è dichiarato lo stato di abbandono. Contestualmente il tribunale dei minori, con proprio decreto, dispone l'affidamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 4 della legge 28 marzo 2001, n. 149 ».

22. 024. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. — 1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto, in fine, il

seguinte comma: « 2. Al compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo o d'inserimento lavorativo) gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione), si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L'effettiva partecipazione dello straniero al progetto di integrazione sociale è certificata, con idonea documentazione, dai servizi sociali dell'ente locale ove lo straniero è domiciliato ovvero dall'ente gestore del progetto ».

**** 22. 07.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Sinisi.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. — 1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2. Al compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo o d'inserimento lavorativo) gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione), si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L'effettiva partecipazione dello straniero al progetto di integrazione sociale è certificata, con idonea documentazione, dai servizi

sociali dell'ente locale ove lo straniero è domiciliato ovvero dall'ente gestore del progetto ».

**** 22. 08.** Leoni, Soda, Turco, Bielli.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. — 1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 1-bis. Al compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo o d'inserimento lavorativo) gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione), si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L'effettiva partecipazione dello straniero al progetto di integrazione sociale è certificata, con idonea documentazione, dai servizi sociali dell'ente locale ove lo straniero è domiciliato ovvero dall'ente gestore del progetto ».

**** 22. 028.** D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. — 1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 1-bis. Al compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo o d'inserimento lavorativo) gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel

registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione), si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L'effettiva partecipazione dello straniero al progetto di integrazione sociale è certificata, con idonea documentazione, dai servizi sociali dell'ente locale ove lo straniero è domiciliato ovvero dall'ente gestore del progetto ».

**** 22. 029.** Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. — 1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « *1-bis.* Al compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo o d'inserimento lavorativo) gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione), si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L'effettiva partecipazione dello straniero al progetto di integrazione sociale è certificata, con idonea documentazione, dai servizi sociali dell'ente locale ove lo straniero è domiciliato ovvero dall'ente gestore del progetto ».

**** 22. 030.** Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

**SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
22.050 DELLA COMMISSIONE**

All'articolo aggiuntivo 22.050 della Commissione, comma 1-bis, sostituire le parole da: al compimento fino a: e che comunque sia con le seguenti: ai minori stranieri non accompagnati che abbiano compiuto il quattordicesimo anno. Questi, al raggiungimento della maggiore età, e salvo le decisioni del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, sono ammessi per un periodo non inferiore a tre anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato.

Conseguentemente, al medesimo emendamento:

al comma 1-ter, sostituire le parole da: quattro anni fino a: svolge attività con le seguenti: due anni, che ha seguito il progetto per non meno di un anno, ha la disponibilità di un alloggio e svolge attività di studio o.

sostituire il comma 1-quater con il seguente:

1-quater. Al minore degli anni quattordici entrato illegalmente nel territorio dello Stato, che risulti privo di genitore o affidatario regolarmente soggiornante in Italia, fuori dei casi di cui all'articolo 31, è rilasciato il permesso di soggiorno per minore età. Ove si ravvisi lo stato di abbandono, l'autorità che rilascia il permesso ne effettua comunicazione al tribunale per i minorenni competente territorialmente per le iniziative di competenza. Il permesso di soggiorno per minore età produce gli effetti di cui all'articolo 34, comma 1.

0. 22. 050. 1. *(Nuova formulazione)* D'Alia, Volonté.

All'articolo aggiuntivo 22.050 della Commissione, comma 1-bis, sopprimere le parole: per un periodo non inferiore a tre anni.

***0. 22. 050. 2.** Mascia, Boato.

All'articolo aggiuntivo 22.050 della Commissione, comma 1-bis, sopprimere le parole: per un periodo non inferiore a tre anni.

***0. 22. 050. 3.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Boato.

All'articolo aggiuntivo 22.050 della Commissione, comma 1-bis, sopprimere le parole: abbia rappresentanza nazionale e che.

0. 22. 050. 4. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Boato.

All'articolo aggiuntivo 22.050 della Commissione, comma 1-ter, sopprimere le parole: si trova sul territorio nazionale da non meno di quattro anni, che

0. 22. 050. 5. Mascia, Boato.

All'articolo aggiuntivo 22.050 della Commissione, comma 1-ter, sopprimere le parole: da non meno di quattro anni.

0. 22. 050. 6. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Boato.

All'articolo aggiuntivo 22.050 della Commissione, comma 1-ter, sopprimere le parole: per non meno di tre anni.

0. 22. 050. 7. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Boato.

All'articolo aggiuntivo 22.050 della Commissione, sopprimere il comma 1-quater.

***0. 22. 050. 8.** Mascia.

All'articolo aggiuntivo 22.050 della Commissione, sopprimere il comma 1-quater.

***0. 22. 050. 9.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Boato.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

« ART. 22-bis. — 1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e che frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana oppure è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

1-quater. Il numero di permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 ».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, dopo la parola: 19 aggiungere la seguente: , 22-bis.

22. 050. (Ulteriore nuova formulazione)
La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. — Dopo l'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente:

ART. 18-bis. — 1. Il limite di anni 14 previsto dalle disposizioni vigenti per l'ottenimento del visto d'ingresso per motivi di studio può essere abbassato fino a 11 anni in caso di documentato percorso educativo del minore in atto presso una famiglia da almeno due anni, per un periodo non inferiore a novanta giorni all'anno.

2. Il visto di ingresso è concesso previa autorizzazione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, il quale, in ragione di comprovate necessità sociali, affettive e familiari del minore e nel suo interesse, può esprimere parere favorevole alla deroga ai limiti previsti dal comma 1, ove il minore si ricongiunga a fratelli o sorelle, ovvero sussistano gravi motivi di salute.

22. 060. (già 15. 07.) D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. — 1. All'articolo 19, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

d-bis) degli stranieri che, nati in Italia, non abbiano residenza legale nello Stato di appartenenza e che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nei due anni successivi al compimento della maggiore età abbiano dichiarato di voler acquistare la cittadinanza italiana, fino alla comunicazione da parte delle competenti autorità dell'esito dell'istanza;

d-ter) degli stranieri che abbiano presentato richiesta di riconoscimento dello

stato di apolide fino alla comunicazione da parte delle competenti autorità dell'esito della richiesta.

22. 061. (già 15. 012.) Battaglia, Labate.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. — 1. All'articolo 19, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

d-bis) degli stranieri che, nati in Italia, dimostrino la permanenza continuativa in Italia negli ultimi dieci anni.

22. 062. (già 15. 013.) Battaglia, Labate.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. — 1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni concernenti la conversione del permesso di soggiorno rilasciato a minori, al compimento della maggiore età ».

* **22. 025.** D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. — 1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni concernenti la conversione del permesso di soggiorno rilasciato a minori, al compimento della maggiore età ».

* **22. 026.** Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. — 1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni concernenti la conversione del permesso di soggiorno rilasciato a minori, al compimento della maggiore età ».

* **22. 027.** Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

ART. 22-bis

1. All'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 2-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: « Il minore straniero non accompagnato per il quale non si sia proceduto al rimpatrio entro sessanta giorni dalla data in cui la sua condizione è stata segnalata al tribunale per i minori è equiparato al minore straniero di cui al comma 2 dell'articolo 31 ai fini dello svolgimento di attività lavorativa. Si applicano, al compimento della maggiore età, le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 32 ».

22. 09. Leoni, Turco.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. (Disposizioni a favore dei minori).- 1. All'articolo 34, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , per minore età ».

* **22. 011.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. (Disposizioni a favore dei minori).- 1. All'articolo 34, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , per minore età ».

* **22. 031.** D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. (Disposizioni a favore dei minori).- 1. All'articolo 34, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , per minore età ».

* **22. 032.** Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. (Disposizioni a favore dei minori).- 1. All'articolo 34, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , per minore età ».

* **22. 033.** Diliberto, Rizzo, Maura Cosutta, Sgobio.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. (Disposizioni a favore dei minori).- 1. All'articolo 34, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , per minore età ».

* **22. 034.** Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 6)**ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 29.**

(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare).

1. Chiunque, in periodo precedente il 1° gennaio 2002, in ogni caso nei tre mesi antecedenti tale data, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro mediante presentazione alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma è limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità:

a) le generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;

b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;

c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:

a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;

b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998.

4. Nei venti giorni successivi alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e il questore rilascia al prestatore di lavoro un permesso, della durata di un anno, rinnovabile per uguali, successivi periodi, se è data prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. Lo stesso ufficio assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, le parti stipulano nelle forme previste dalla presente legge il contratto di soggiorno alle condizioni previste nella dichiarazione di emersione. La mancata stipulazione del contratto determina in ogni caso la decadenza dal permesso di soggiorno.

6. I datori di lavoro che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente al 1° gennaio 2002, in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a),

nonché le modalità per la successiva imputazione delle stesse alla posizione contributiva del lavoratore interessato in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno ovvero sia intervenuta una sentenza di condanna, anche non definitiva, pronunciata in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea per uno dei delitti indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono comunque impedimento all'espulsione dei soggetti extracomunitari che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

8. Chiunque presenti una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1 su falsi presupposti, conoscendone la non veridicità, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è punito, solo per questo, con la pena da due a nove mesi di reclusione.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED
ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 29.

(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Chiunque alla data di entrata in vigore della presente legge ha occupato

alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria adibendolo ad attività di assistenza a componenti della propria famiglia affetti da patologie o *handicap* che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare ovvero alla cura e assistenza di anziani bisognosi presso centri di assistenza o case di riposo e cura può denunciare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro mediante presentazione alla prefettura — ufficio territoriale del governo — competente per territorio della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma è limitata ad una unità per nucleo familiare e a non più di tre per centro di cura, riposo e assistenza purché legalmente riconosciuti.

29. 1. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in periodo precedente il 1° gennaio 2002, in ogni caso nei tre mesi antecedenti tale data *con le seguenti:* nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

29. 70. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: adibendolo ad attività *fino a:* bisogno familiare.

Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere il secondo periodo

29. 3. Tabacci, Ruggeri, Boato.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: adibendolo ad attività di assistenza *fino a:* ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

***29. 2.** Leoni, Turco, Soda, Bielli, Amici, Marone, Caldarola, Sabattini, ontecchi, Pollastrini, Buemi, Nigra.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: adibendolo ad attività di assistenza *fino a:* ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

***29. 13.** Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: adibendolo ad attività di assistenza *fino a:* ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

***29. 22.** Mascia, Valpiana.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare *aggiungere le seguenti:* di persone anziane ultrasessantacinquenni o di famiglie nelle quali entrambi i coniugi abbiano un'occupazione lavorativa

29. 4. Luciano Dussin, Fontanini, Cè.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: mediante presentazione.

Conseguentemente al medesimo comma, primo periodo, dopo le parole: per territorio *aggiungere le seguenti:* mediante presentazione.

29. 71. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: mediante presentazione *aggiungere le seguenti:* , attraverso invio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,

29. 50. La Commissione.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a

proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

29. 72. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante e l'avviso di ricevimento deve essere conservato dall'interessato.

29. 51. La Commissione.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

****29. 14.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

****29. 23.** Mascia, Deiana.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

29. 15. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:

a) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali e interessi;

b) copia del contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dalla presente legge, e stipulato nelle forme previste dalla presente legge;

3-bis. La mancata allegazione dei documenti di cui ai punti *a)* e *b)* del comma 3 determina la irricevibilità della domanda di emersione.

29. 5. Landi di Chiavenna.

SUBEMENDAMENTO AGLI IDENTICI
EMENDAMENTI 29.6 E 29.52

Agli identici emendamenti 29.6 e 29.52, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale certificazione non è richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

0. 29. 52. 1. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Sinisi, Bressa, Leoni, Bellillo, Boato.

(Approvato)

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore.

***29. 6.** Luciano Dussin, Fontanini, Cè.

(Approvato)

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore.

***29. 52.** La Commissione.

(Approvato)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: sessanta giorni.

29. 7. Landi di Chiavenna.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
29.53 DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 29.53, sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.

Conseguentemente, al medesimo emendamento, sostituire la parola: , che con le seguenti: . In caso di esito positivo la questura rilascia un permesso di soggiorno per la durata di due anni, rinnovabile alla scadenza secondo le disposizioni del presente testo unico. La prefettura – ufficio territoriale del Governo.

0. 29. 53. 1. Sinisi, Bressa, Leoni, Bellillo, Boato.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: presentazione fino a: Lo stesso ufficio con le seguenti: ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura – ufficio territoriale del Governo, che.

29. 53. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da della durata di un anno fino alla fine del comma, con le seguenti: per lavoro subordinato della durata determinata in base all'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

29. 16. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 4 primo periodo sostituire le parole da , della durata di un anno fino alla fine del periodo, con le seguenti: di soggiorno per motivi di lavoro della durata prevista dall'articolo 5, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo

n. 286 del 1998, rinnovabile ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del citato testo unico.

***29. 26.** Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 4 primo periodo sostituire le parole da , della durata di un anno fino alla fine del periodo, con le seguenti: di soggiorno per motivi di lavoro della durata prevista dall'articolo 5, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, rinnovabile ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del citato testo unico.

***29. 8.** Soda, Turco, Leoni, Bielli, Amici, Marone, Caldarola, Sabattini, Montecchi, Pollastrini.

Al comma 4, primo periodo sostituire le parole: della continuazione del rapporto con le seguenti: dell'attualità della condizione di occupato.

29. 17. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimere il comma 5.

***29. 9.** Landi di Chiavenna.

Sopprimere il comma 5.

***29. 28.** Mascia, Alfonso Gianni.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
29. 54 DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 29.54, sopprimere il primo ed il terzo periodo.

0. 29. 54. 1. Alfonso Gianni, Mascia.

All'emendamento 29.54, secondo periodo, sostituire la parola: continuazione con la seguente: sussistenza.

0. 29. 54. 2. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Boato.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura – ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.

29. 54. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

29. 18. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La tipologia del rapporto di lavoro non può essere modificata prima di un anno dall'instaurazione del rapporto stesso. Il datore di lavoro o i datori di lavoro debbono esibire documentazione attestante le proprie capacità economiche, comunque non inferiori all'importo annuo dell'assegno sociale secondo i parametri previsti dall'articolo 22, comma 2.

29. 29. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: presentano con la seguente: inoltrano.

29. 55. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: al 1o gennaio 2002 con le seguenti: alla data di entrata in vigore della presente legge.

29. 10. Landi di Chiavenna.

(Approvato)

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

29. 19. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: delle stesse aggiungere le seguenti: sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione.

29. 73. La Commissione.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
29. 74 DELLA COMMISSIONE

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) sia stato emesso nei confronti dello straniero un provvedimento di espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione ovvero un provvedimento di espulsione a titolo di misura di sicurezza.

0. 29. 74. 1. Mascia.

Sopprimere la lettera c).

0. 29. 74. 2. Mascia.

Sostituire la lettera c) con la seguente:

c) risultino condannati con sentenza definitiva per i reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.

0. 29. 74. 3. Mascia.

Al comma 7 sostituire le parole da: sia stato emesso fino alla fine del comma, con le seguenti:

a) sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno;

b) risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.

Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

29. 74. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno con le seguenti: ai sensi del comma 1 e del comma 2, lettera c), dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

29. 20. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: dal mancato rinnovo del permesso

di soggiorno *con le seguenti*: da quelli previsti dall'articolo 13 comma 2, lettere *a)* e *b)* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

29. 12. Soda, Turco, Leoni, Bielli, Amici, Marone, Caldarola, Sabbatini, Montecchi, Pollastrini.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8) Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

29. 75. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 8, sostituire la parola: presenti con la seguente: inoltri.

29. 56. La Commissione.

Al comma 8, sostituire le parole: da due a nove mesi con le seguenti: da 12 a 24 mesi.

29. 11. Landi di Chiavenna.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

1. Dopo l'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto il seguente:

ART. 45-bis.

1. È istituito entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero degli affari esteri, il Fondo di Garanzia per l'integrazione e la cooperazione. Tale fondo è istituito mediante apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica

ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il Fondo ha come scopo quello di promuovere e realizzare, sia in Italia che nei Paesi di origine, progetti volti a promuovere il processo di integrazione sul suolo nazionale dei cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno, nonché progetti di sviluppo e cooperazione nei Paesi di loro provenienza.

3. Le aree di attività del Fondo comprendono:

a) edilizia popolare: onde garantire ai cittadini italiani ed extracomunitari alloggi conformi alle vigenti normative sanitarie e di pubblica sicurezza;

b) progetti di formazione e qualificazione professionale: onde favorire l'inserimento dei cittadini italiani ed extracomunitari nel tessuto socio-economico nazionale;

c) progetti di prevenzione ed educazione sanitaria;

d) progetti di apprendimento della lingua e della cultura nazionale;

e) progetti di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, sanitario professionale, infrastrutturale di edilizia e riqualificazione del territorio, da realizzarsi nei paesi di origine dei cittadini extracomunitari.

4. Il regolamento di cui al comma 1 del presente articolo indica dettagliatamente le condizioni e i requisiti necessari per beneficiare delle agevolazioni che verranno previste dal Fondo.

5. La dotazione del Fondo viene stabilita annualmente con apposito provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri e viene garantita dal gettito fiscale acquisito attraverso la tassazione di legge dei conti correnti di cui al successivo comma 6 nonché dal capitale raccolto in forza della sottoscrizione di tali conti correnti.

6. Allo scopo di coinvolgere nella realizzazione degli obiettivi del Fondo, attra-

verso il finanziamento dello stesso, la comunità dei cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative, le istituzioni, gli enti pubblici e privati, le fondazioni *no profit*, i cittadini italiani e i residenti in Italia in genere, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con primari istituti di credito italiani apposite convenzioni in base alle quali queste ultime si obbligano ad incentivare la propria clientela ad avvalersi di due forme particolari di conti correnti, denominati rispettivamente « conto corrente integrazione » e « conto corrente cooperazione ».

7. Le somme depositate su ciascuno di tali conti correnti sono vincolate, per il periodo di tempo indicato nei commi successivi e sono utilizzate per finanziare gli obiettivi di integrazione e cooperazione del Fondo. A fronte di tale vincolo, i correntisti beneficiano di un tasso di interesse annuo pari al tasso di remunerazione medio dei buoni ordinari del tesoro semestrali, maggiorato sino ad un massimo dell'11 per cento in più in valore assoluto.

8. Qualora il correntista sia un cittadino italiano o comunitario, o soggetto giuridico italiano o comunitario, il vincolo della somma progressivamente depositata in conto corrente avrà durata di 3 anni, decorrente dall'apertura del conto corrente.

9. Qualora il correntista sia un cittadino extracomunitario o soggetto giuridico extracomunitario, il predetto vincolo della somma progressivamente depositata in conto corrente cesserà al verificarsi del primo, in ordine temporale, dei seguenti eventi:

a) il ritorno al Paese d'origine o comunque l'emigrazione in altro Stato;

b) il decorso di un periodo di 6 anni, decorrente dall'apertura del conto corrente.

10. Qualora, prima del verificarsi di uno di questi due eventi, il cittadino extracomunitario ottenga la cittadinanza italiana, potrà avvalersi dello svincolo trien-

nale previsto per i cittadini italiani. In ogni caso, a fronte del versamento nel conto vincolato di cui al presente articolo di un importo non inferiore complessivamente a 20.000 euro, il cittadino italiano e/o extracomunitario ha in pari quota diritto di prelazione per l'acquisto degli alloggi di edilizia popolare che vengono costruiti con i finanziamenti del Fondo. Tale diritto è esercitato in conformità con le diverse disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano l'assegnazione in proprietà, o in locazione, delle case popolari.

11. Gli interessi su base annuale (o semestrale) possono essere liberamente prelevati dal correntista.

12. Gli interessi sui depositi in conto corrente di cui al presente articolo sono soggetti alla medesima tassazione applicata agli interessi applicati sui titoli di Stato.

13. A fronte della concessione ai correntisti da parte degli istituti di credito convenzionati del tasso di interessi maggiorato di cui al comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde agli istituti di credito la differenza tra tale tasso di interessi e il tasso medio normalmente praticato per depositi in conto corrente di durata annuale.

14. La maggiorazione del tasso di interesse di cui ai commi 7 e 13 è a valere sui capitoli di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, che determina ogni anno, con proprio provvedimento, l'ammontare massimo dell'impegno di spesa finalizzato a finanziare tale maggiorazione ed i criteri per calcolare la quota parte degli interessi che è in carico allo Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio provvedimento, determina altresì annualmente il limite massimo del costo fiscale relativo alla tassazione agevolata di cui al comma 12.

15. Durante i sei mesi successivi all'acensione di ciascun conto corrente « integrazione » e « cooperazione », le banche utilizzano le somme depositate su detti conti. Allo scadere dei sei mesi, le banche trasferiscono tali somme al Ministero dell'economia e delle finanze che, a sua volta, le mette a disposizione del Fondo con

apposito provvedimento. Il Ministero dell'economia e delle finanze riconosce alle banche un interesse sulle somme ricevute pari a quello di cui al comma 7.

29. 01. Landi di Chiavenna.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 7)

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO III

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

ART. 30.

(Norme transitorie e finali).

1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, all'emanazione delle norme di attuazione ed integrazione della presente legge, nonché alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* si procede, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione ed integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti sull'immigrazione, sulla condizione dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalità:

a) razionalizzare l'impiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;

b) assicurare la massima interconnessione tra gli archivi già realizzati al riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;

c) promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi esistenti.

3. Il regolamento previsto dall'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 28, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento; fino a tale data si applica la disciplina anteriormente vigente.

4. Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza, accertato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui al comma 2 dell'articolo 2-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, il sindaco, in particolari situazioni di emergenza, può disporre l'alloggiamento, nei centri di accoglienza di cui all'articolo 40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.

EMENDAMENTO, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI
LEGGE

CAPO III

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

ART. 30.

(Norme transitorie e finali).

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo regola-

mento sono definite le modalità di funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione previsto dalla presente legge; fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento le funzioni di cui agli articoli 17, 22 e 25 continuano ad essere svolte dalla direzione provinciale del lavoro.

30. 1. La Commissione.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
30.01 DELLA COMMISSIONE

All'articolo aggiuntivo 30.01, comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nell'ambito della dotazione organica esistente.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'istituzione della Direzione centrale, che si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

0. 30. 01. 2. La Commissione.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 30.01, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La direzione centrale è composta da un membro del dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e di un delegato della Presidenza del Consiglio.

0. 30. 01. 1. Mascia, Boato.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. (Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere). 1. È istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere con compiti di impulso e di

coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina, nonché delle attività demandate alle autorità di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Alla suddetta direzione centrale è preposto un prefetto.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. La denominazione della Direzione centrale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, è conseguentemente modificata in « Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato ».

4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono effettuate con la procedura di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

30. 01. La Commissione.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
30.02 DELLA COMMISSIONE VOLTO A RECEPIRE LA
CONDIZIONE CONTENUTA NEL PARERE ESPRESSO
DALLA COMMISSIONE BILANCIO.

All'articolo aggiuntivo 30.02 della Commissione al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

A tali fini il contingente previsto dal predetto articolo è aumentato sino ad un massimo di ulteriori undici unità, riservate agli esperti della Polizia di Stato, corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del presente comma.

Conseguentemente, al comma 2 le parole da: valutato sino a annui sono sostituite dalle seguenti:

determinato nella misura di euro 778.817 per l'anno 2002 e di euro 1.557.633, annui a decorrere dall'anno 2003;

0 30. 02. 1. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

1. Nell'ambito delle strategie finalizzate alla prevenzione dell'immigrazione clandestina, il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato, in qualità di esperti nominati secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. A tali fini il contingente previsto dal predetto articolo è aumentato di una quota corrispondente agli esperti nominati ai sensi del presente comma, riservata agli esperti della Polizia di Stato, fino ad un massimo di venti unità.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato complessivamente in 1.584.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

30. 02. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 8)

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 31.

(Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo e vigilanza in materia di immigrazione ed asilo).

1. Al Comitato parlamentare istituito dall'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, che assume la denominazione di « Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione » sono altresì attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge, nonché degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla propria attività.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 9)

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 32.

(Norma finanziaria).

1. Dall'applicazione degli articoli 2, 5, 16, 17, 18, 19 e 30 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 12, comma 1, lettera c), 13 e 28, valutato in 18,36 milioni di euro per l'anno 2002, 115,14 milioni di euro per l'anno 2003, 110,07 milioni di euro per l'anno 2004 e 85,28 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 32 DEL DI- SEGNO DI LEGGE

ART. 32.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 32.2 DEL GOVERNO.

All'emendamento 32.2 Governo sostituire la parola: 30,31 con la seguente: 25,91; la parola: 115,55 con la seguente: 130,65; la parola: 117,69 con la seguente: 125,62, e la parola 109,82 con la seguente: 117,75 e sostituire le parole per l'anno 2005 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.

0 32. 2. 1. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole da: valutato in fino a: a decorrere dal 2005 con le seguenti: valutato in 30,31 milioni di euro per l'anno 2002, 115,55 milioni di euro per l'anno 2003, 117,69 milioni di euro per l'anno 2004, e 109,82 milioni di euro per l'anno 2005.

32. 2. Governo.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole da: valutato in fino a: a decorrere dal 2005 con le seguenti: valutato in 25,91 milioni di euro per l'anno 2002, 122,72 milioni di euro per l'anno 2003, 117,69 milioni di euro per l'anno 2004 e 109,82 milioni di euro a decorrere dal 2005.

32. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(A.C. 2454 ed abb. - Sezione 10)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il primo obiettivo del disegno di legge in esame è quello di garantire una piena sicurezza al territorio italiano con un ingresso controllato degli immigrati sul nostro territorio;

negli scorsi anni, l'inefficiente controllo delle documentazioni presentate dai richiedenti il permesso di soggiorno per « ricongiungimento familiare » ha permesso l'ingresso di persone senza una reale verifica della sussistenza dei requisiti richiesti,

impegna il Governo

a raggiungere un accordo con le autorità competenti affinché siano i servizi comunali, ivi comprese le forze di polizia locale, a verificare la veridicità dei documenti presentati come richiesto dall'articolo 22, comma 1, lettera b), del disegno di legge in esame.

9/2454/1. Rivolta.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 29 del disegno di legge in esame è ispirato al principio di sanare situazioni di irregolarità di extracomunitari presenti nel nostro Paese;

sono ancora tanti i lavoratori stranieri, onesti e corretti, non in regola e non per colpa loro,

impegna il Governo

ad assumere con urgenza provvedimenti atti ad agevolare la regolarizzazione di lavoratori extracomunitari alle dipendenze di aziende produttive e commerciali, che si facciano garanti della loro serietà morale e capacità lavorativa.

9/2454/2. Reduzzi.

La Camera,

premesso che:

dalla nuova normativa in corso d'approvazione in materia di immigrazione e asilo derivano problemi, soprattutto per quanto riguarda la possibilità da parte del lavoratore extracomunitario del ricongiungimento familiare e quindi di una presenza serena e integrata all'interno della propria comunità,

impegna il Governo

a proporre e approvare provvedimenti, anche in sede europea, che permettano al lavoratore straniero in Italia di vivere con serenità all'interno della famiglia la propria attività lavorativa, evitando in questo modo i rischi di precarietà e marginalità sociale, obiettivi che la stessa normativa si propone di ottenere.

9/2454/3. Rusconi.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 2454-A, recante modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo,

impegna il Governo

a farsi promotore di un'iniziativa in sede europea tesa a costruire, presso la Commissione europea, un osservatorio sul fabbisogno di mano d'opera extracomunitaria i cui dati e le cui previsioni siano posti alla

base di programmi europei di formazione professionale, da finanziare con fondi europei e con il contributo degli stati membri, in relazione al livello di domanda di mano d'opera evidenziata in sede di osservatorio.

9/2454/4. Santagata.

La Camera,

premesso che:

i due decreti emanati dal Governo nel 2002 in materia di quote per l'immigrazione stagionale sono assolutamente insufficienti rispetto alle esigenze e alle richieste delle imprese che utilizzano il lavoro stagionale in agricoltura,

questa carenza ha già provocato notevoli difficoltà per quanto riguarda la raccolta delle primizie e delle produzioni di alta qualità, che richiedono un maggiore impiego di manodopera,

impegna il Governo

ad emanare urgentemente un decreto, come ripetutamente richiesto da tutte le organizzazioni agricole, per dare risposta a queste esigenze, che se non soddisfatte creeranno un grave danno al settore agricolo in generale e a quello ortofrutticolo in particolare.

9/2454/5. Marcora.

La Camera,

premesso che:

è in corso di approvazione il provvedimento relativo ad una nuova regolamentazione dell'ingresso in Italia di cittadini extracomunitari,

impegna il Governo

a dare priorità nella concessione del visto di ingresso e di permanenza nel nostro Paese ai cittadini di origine italiana residenti in Paesi extraeuropei, come l'Argentina, e di prevedere per gli stessi adeguate

agevolazioni di natura economica, nonché facilitazioni nell'acquisizione della cittadinanza italiana.

9/2454/**6**. Lettieri.

La Camera,

in relazione all'esame del disegno di legge n. 2454,

impegna il Governo

a disciplinare, sostenere e finanziare modalità che deleghino le amministrazioni provinciali, attraverso la rete sul territorio dei centri per l'impiego, a provvedere, in coordinamento con le questure competenti, ai rinnovi dei permessi di soggiorno; in subordine, a verificare tale percorso in via sperimentale nelle province dove la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni, lo ritenga realizzabile.

9/2454/**7**. Delbono.

La Camera,

premesso che:

il fenomeno dell'immigrazione non può essere valutato solo in funzione della necessità di forza lavoro nel nostro Paese, ma anche come integrazione tra diverse culture,

impegna il Governo

ad attivare politiche di integrazione per l'attuazione di interventi di prima accoglienza, per programmi di soluzioni abitative adeguate, per programmi di integrazione culturale.

9/2454/**8**. Ciani.

La Camera,

premesso che:

in materia di flussi migratori è di particolare rilievo il problema delle quote

relative all'ingresso di lavoratori stagionali extracomunitari;

al di là dei provvedimenti del Governo che recentemente hanno elevato del 20 per cento il numero di ingressi disponibili nel 2002 per i settori dell'agricoltura e del turismo, permane un grave divario fra la domanda delle aziende interessate e le quote previste;

in alcune regioni, in primo luogo in Trentino-Alto Adige/Südtirol tale problema, se non affrontato con provvedimenti adeguati e tempestivi, rischia di determinare situazioni di forte crisi per la prossima stagione autunnale, in particolare nei settori della raccolta della frutta e della vendemmia nelle province autonome di Trento e Bolzano;

la richiesta complessiva di lavoratori stagionali delle province autonome di Trento e Bolzano equivale a quella di tutte le restanti regioni italiane;

sotto questo profilo, in provincia di Trento si manifesta un diffuso malcontento dinanzi al fatto di dover decurtare del 35-40 per cento il numero di lavoratori che le aziende stimano necessari, senza che sia possibile sostituirli con manodopera locale o proveniente da altre regioni;

analogamente, in provincia di Bolzano, rispetto al contingente richiesto di 11.300 ingressi per lavoratori stagionali extracomunitari in agricoltura, solo 9.371 sono le autorizzazioni concesse e destinate al settore, con un divario di circa 2.000 lavoratori stagionali che è difficile poter individuare in un mercato del lavoro locale, che presenta un tasso di disoccupazione dell'1,8 per cento;

le organizzazioni di settore hanno evidenziato come il ricorso crescente, in assenza di manodopera italiana disponibile ad occupazione a tempo determinato, a lavoratori extracomunitari abbia consentito alle aziende interessate anche di sviluppare, nel tempo, rapporti positivi di cooperazione;

nel contempo, le medesime organizzazioni rilevano come, in passato, una corretta politica di regolarizzazione dei rapporti di lavoro e un'attenta valutazione delle esigenze delle imprese abbiano consentito di ridurre il fenomeno del lavoro sommerso, che in Trentino-Alto Adige/Südtirol è oggi problema assolutamente limitato;

al contrario, scelte politiche in opposizione a tali politiche, ad avviso delle organizzazioni e delle imprese del settore, potrebbero rendere vani i risultati raggiunti in questi anni e produrre gravi conseguenze in futuro, non solo sotto il profilo economico, dinanzi ad un mancato congruo incremento del numero di autorizzazioni;

il problema riguarda lavoratori extracomunitari che, nella quasi totalità, hanno già un'occupazione nei loro Paesi di origine e ricercano, dunque, solo opportunità a tempo determinato di integrazione del loro reddito, senza possibilità e rischi di permanenza clandestina in Italia al termine del loro periodo di occupazione come lavoratori stagionali;

appare, in fine, secondo le organizzazioni del settore, inutilmente vessatoria la disposizione che imporrebbe ai lavoratori stagionali extracomunitari impiegati l'uscita via terra dall'Italia esclusivamente attraverso la frontiera slovena,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative indispensabili, nei tempi opportuni, per ovviare ai problemi ed alla situazione di gravissimo disagio cui altrimenti sarebbero esposte le aziende e le organizzazioni del settore, con pesanti ripercussioni, non esclusivamente di ordine economico, per l'intero territorio della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. 9/2454/9. Boato.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge n. 2454, concernente le politiche migrato-

rie, modifica le norme del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;

tale articolo prevede che, in mancanza del decreto annuale determinante le quote massime di ingresso degli immigrati extracomunitari, si adotti in via transitoria un decreto che potrà definire anche quote inferiori a quelle dell'anno precedente;

la disciplina prevista non tiene sufficientemente conto delle differenti necessità economiche dei territori e dei distretti produttivi in ordine a figure professionali diverse, offerte spesso in via esclusiva da lavoratori immigrati, per le quali è essenziale una programmazione specifica in relazione ai modelli di sviluppo locale;

la disciplina prevista non tiene conto della necessità di integrazione sociale ed economica dei lavoratori immigrati, assolvibile attraverso la sicurezza delle condizioni di lavoro, della formazione professionale continua, delle condizioni abitative e dei diritti naturali alla qualità della vita familiare;

l'articolo 118 della Costituzione prevede che la legge disciplini le forme di coordinamento fra Stato e Regioni per quel che riguarda l'immigrazione, anche in relazione alle competenze concorrenti ed esclusive delle Regioni sulla tutela e la sicurezza del lavoro, sulla tutela della salute e sulle politiche attive del lavoro, promosse anche attraverso il coordinamento e la delega agli enti locali ed in relazione alla co-progettazione con le associazioni della società civile,

impegna il Governo

a siglare accordi di programma con le regioni nelle cui province si abbiano richieste di nulla osta al lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato con stranieri extracomunitari che superino del dieci per cento la quota massima di stranieri assumibili, volti a permettere in dette province un incremento di non più del venti per cento della quota provinciale;

a subordinare tali accordi di programma alla predisposizione da parte delle Regioni di specifiche procedure di concertazione con enti locali ed associazioni al fine di individuare funzioni, strumenti e risorse finanziarie per la definizione e la gestione dei flussi di ingresso per il lavoro degli stranieri;

a subordinare tali accordi di programma all'attivazione da parte delle Regioni di specifici programmi e servizi di accoglienza, accompagnamento, integrazione abitativa e sociale, mantenimento delle reti familiari degli immigrati.

9/2454/**10**. Bimbi.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 3 del disegno di legge 2454, concernente le politiche migratorie, modifica le norme del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;

tale articolo prevede che in mancanza del decreto annuale determinante le quote massime di ingresso degli immigrati extracomunitari, si adottino in via transitoria un decreto che potrà definire anche quote inferiori a quelle dell'anno precedente;

la disciplina prevista non tiene sufficientemente conto delle differenti necessità economiche dei territori e dei distretti produttivi in ordine a figure professionali diverse, offerte spesso in via esclusiva da lavoratori immigrati, per le quali è essenziale una programmazione specifica in relazione ai modelli di sviluppo locale;

l'articolo 118 della Costituzione prevede che la legge disciplini le forme di coordinamento fra Stato e Regioni per quel che riguarda l'immigrazione,

impegna il Governo

a determinare i flussi di immigrazione sulla base di intese raggiunte in Confe-

renza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997.

9/2454/**11**. Bottino.

La Camera,

premessi che:

è necessario consentire una piena integrazione dell'immigrato nel nostro sistema socio-economico,

impegna il Governo

ad adottare iniziative tendenti ad attivare appositi corsi per offrire all'immigrato la possibilità di potersi meglio professionalizzare.

9/2454/**12**. Squeglia.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 29 del disegno di legge in esame prevede procedure per l'emersione dal lavoro irregolare;

la situazione italiana del mercato nero del lavoro ha ormai raggiunto livelli strutturali di grande e preoccupante gravità;

in sofferenza sono soprattutto le piccole e medie imprese operanti in agricoltura, nell'edilizia, nell'artigianato e nei servizi,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, di sua competenza, al fine di assicurare alle persone extracomunitarie già occupate in modo irregolare presso le piccole e medie aziende e a quelle che già da tempo e in modo irregolare svolgono un lavoro autonomo, senza alcuna pendenza penale, lo stesso trattamento previsto per le persone previste all'articolo 29 del provvedimento in esame, che svolgono attività di assistenza o lavoro domestico.

9/2454/**13**. (nuova formulazione) Ruggeri.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 318, comma 3, del codice della navigazione regola la formazione degli equipaggi a bordo della navi adibite alla pesca marittima;

in particolare, il citato articolo prevede che « l'autorità marittima periferica delegata dal Ministro dei trasporti e della navigazione può autorizzare, in caso di particolari necessità, che del personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in numero non maggiore della metà dell'intero equipaggio »;

tale limite del cinquanta per cento è stato recentemente determinato aumentando il precedente di un terzo che si era rivelato già da tempo del tutto insufficiente;

l'indisponibilità sempre più marcata di personale italiano da imbarcare a bordo dei pescherecci crea gravi difficoltà all'attività di pesca delle imprese italiane, che si trovano di fronte alla drammatica scelta tra cessare la propria attività imprenditoriale o rifugiarsi nel sommerso con tutti i rischi che questa condizione di illegalità comporta per le singole imprese e per la comunità;

tale problema è particolarmente avvertito tra le marinerie dell'alto e medio Adriatico, ma si va rapidamente diffondendo all'intero settore;

è in atto una mobilitazione del mondo della pesca in relazione ai molteplici problemi che stanno di fronte ad esso, culminata con la giornata di protesta dell'11 maggio, in cui ha trovato spazio anche la richiesta di una rapida modificazione del citato articolo 318, comma 3,

impegna il Governo

ad attivarsi in tempi rapidi per predisporre una modifica legislativa che cancelli, o comunque elevi, il limite ricordato

in premessa, che mette a rischio le attività di pesca nel nostro Paese.

9/2454/14. Cazzaro, Gambini.

La Camera,

premessi che:

il decreto sui flussi migratori dei lavoratori stagionali per l'anno in corso, datato 4 febbraio 2002, ha determinato in 33.000 unità le quote assegnate alle attività ricomprese nell'ambito del periodo legato alla stagionalità;

il successivo decreto del 22 maggio 2002 aumenta del venti per cento le quote già fissate per il numero dei lavoratori stagionali per il 2002;

persistono gravi difficoltà per le imprese agricole che avevano inizialmente richiesto un numero di quote superiori a quelle determinate e che vedono compromessa l'attività stagionale legata alla raccolta delle produzioni ortofrutticole,

impegna il Governo

a rivedere il numero d'ingressi tenendo presenti le esigenze anche recentemente manifestate, tramite le associazioni di rappresentanza, dalle aziende agricole che, in mancanza di un numero sufficiente di lavoratori, vedono già oggi compromessa la loro attività;

ad emanare, con carattere d'urgenza, un ulteriore decreto che tenga conto delle domande inerenti il settore agricolo giacenti presso le direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti.

9/2454/15. Sedioli, Rava, Preda, Rosiello, Borrelli, Franci, Sandi.

La Camera,

premessi che:

a seguito dell'approvazione dell'emendamento 5.110, è stato introdotto l'obbligo dei rilievi fotodattiloscopici per i cittadini stranieri richiedenti o rinnovanti il permesso di soggiorno;

tale forma di identificazione ha inevitabili conseguenze anche sulle certificazioni anagrafiche;

si verificherebbe, pertanto, una non giustificata disparità di trattamento ai fini dell'identificazione tra cittadini stranieri e cittadini italiani;

L'articolo 36 del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443, prevede la possibilità dell'identificazione dei cittadini italiani tramite l'indicazione nella carta d'identità e nel documento elettronico dei dati biometrici,

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie affinché la carta d'identità e il documento elettronico contengano gli elementi indicati alla lettera c) del comma 3 del medesimo articolo.

9/2454/**16**. (Testo così modificato nel corso della seduta) D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

La Camera,

premesso che:

L'attività turistica sulla riviera romagnola rappresenta uno dei punti di maggiore attrazione turistica del nostro Paese e partecipa in misura superiore al 10 per cento al PIL turistico italiano;

nonostante gli interventi tesi a produrre la destagionalizzazione, l'industria turistica romagnola è ancora fortemente caratterizzata da un andamento legato al turismo balneare e perciò a carattere stagionale;

soltanto nella provincia di Rimini sono circa 3.000 gli alberghi, 1.500 i pubblici esercizi, 500 gli stabilimenti balneari che danno lavoro a molti cittadini italiani, ma che abbisognano, per il loro funzionamento, anche di manodopera proveniente da altri Paesi;

il fenomeno del lavoro stagionale del turismo nella provincia di Rimini ha

dimensioni amplissime, testimoniate dall'avviamento al lavoro di circa 33.000 lavoratori ogni anno; di questi, circa il 15 per cento è rappresentato da stranieri, generalmente ospitati, con vitto ed alloggio, presso le strutture cui prestano la loro opera;

le quote dei lavoratori stagionali extracomunitari assegnate alla provincia di Rimini sono del tutto insufficienti rispetto alle necessità, con quantità assolutamente inverosimili, che non risultano essere state colmate, se non in piccola parte, dalle più recenti rideterminazioni;

sono numerose e pressanti le richieste delle associazioni imprenditoriali riminesi del settore turistico ed anche da parte dell'ordine dei consulenti del lavoro, per ottenere più adeguate disponibilità di manodopera che consentano il regolare svolgimento della imminente stagione turistica;

non si può chiedere agli imprenditori riminesi di chiudere le proprie attività, pertanto se perdura l'attuale situazione essi verranno messi nella condizione di dovere inventare aggiramenti della legge o rifugiarsi nel sommerso, con il risultato di alimentare la filiera della clandestinità, che andrebbe invece combattuta con decisione,

impegna il Governo

a compiere una puntuale ricognizione delle esigenze avanzate dalla realtà imprenditoriale riminese e, qualora venissero riscontrate le carenze lamentate, ad attivarsi per rideterminare le quote e soddisfare le imprescindibili necessità del sistema di imprese riminesi sul quale si regge il benessere della comunità locale.

9/2454/**17**. Gambini.

La Camera,

premesso che:

con l'articolo 10 del disegno di legge relativo alla « Modifica alla norma-

tiva in materia di immigrazione e di asilo », il Ministro dell'interno assume su di sé compiti e funzioni che sono propri degli organi di polizia e non del Ministro;

la legge 30 settembre 1993, n. 388, addirittura prevede un comitato di controllo sull'attuazione e il funzionamento della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen;

gli articoli 131 e 132 della convenzione medesima prevedono un comitato esecutivo nel quale è prevista la presenza di un ministro coadiuvato da esperti in materia;

la legge 23 marzo 1998, n. 93, con l'istituzione di EUROPOL (Polizia europea) stabilisce la competenza di questo nuovo organo di polizia europea in materia di immigrazione;

l'EUROPOL, oltre ad avere un Consiglio di amministrazione, ha come controllore l'Autorità comune di controllo e il Comitato per la sicurezza oltre al Sistema informatico Europol;

quelle di cui sopra sono le uniche sedi competenti al coordinamento unificato dei controlli sulle frontiere;

con l'articolo predetto, oltre che a disconoscere il ruolo e le funzioni di organismi europei, il Ministro dell'interno si attribuisce funzioni di polizia del tutto arbitrarie ed i cui contenuti allo stato non è dato conoscere,

impegna il Governo

ad attivare tutte le iniziative necessarie al pieno funzionamento degli organismi parlamentari di controllo, del comitato esecutivo di cui agli articoli 131 e 132 del trattato di Schengen, nonché di EUROPOL, che ha compiti e competenze in materia di controllo coordinato e unificato sulle frontiere in materia di immigrazione, rinunciando ad esercitare compiti e funzioni che per legge spettano ad altri.

9/2454/18. Tidei, Leoni, Tolotti.

La Camera,

premesso che:

il livello della criminalità minorile nelle regioni italiane è caratterizzato dall'elevata percentuale dei minori stranieri sul totale dei minori denunciati alle procure per i minorenni (circa il 26 per cento nel 1998, secondo i dati riportati nella « Relazione sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza » del 2000);

almeno la metà del totale della popolazione carceraria minorile è rappresentata da minori stranieri;

appare di conseguenza sempre più pressante l'esigenza di dare vita a istituti destinati all'applicazione delle misure detentive, cautelari o esecutive della pena, specificatamente adatti alle peculiarità di minori appartenenti a società e culture diverse, soprattutto con finalità di prevenzione, di rieducazione, di recupero e di reinserimento,

impegna il Governo

al fine di trovare una soluzione, in particolare, al problema della popolazione carceraria minorile straniera:

a realizzare una mappatura di tutte le strutture italiane adibite a carcere minorile, con l'individuazione di tutto il personale, pubblico e privato, che gravita a vari livelli di funzione, intervento, competenza intorno alle carceri minorili, individuando altresì e descrivendo le caratteristiche, generali e particolari, del « popolo dei minori che abita le carceri »;

ad individuare tre carceri minorili (al nord, al centro e al sud), all'interno delle quali organizzare esperienze pilota, che potrebbero essere denominate « Centri culturali polifunzionali di recupero »;

ad organizzare, all'interno delle tre strutture scelte, un progetto culturale interdisciplinare, che potrebbe essere intitolato « Fuori dalla scuola del crimine ». Il progetto dovrebbe prevedere che, all'interno delle tre strutture scelte come centri pilota, venga realizzata un'esperienza di

organizzazione e gestione del periodo della pena detentiva per i minori, strutturato in cinque livelli:

a) attività di studio (area informativa);

b) attività terapeutica di recupero individuale e di gruppo (area riabilitativa);

c) attività di lavoro, con la quale il minore deviante dovrebbe provvedere al suo mantenimento e contribuire al mantenimento, in modalità aziendale, del Centro culturale polifunzionale di recupero nel quale si trova ad essere detenuto (area operativa in relazione con i sindacati);

d) attività incentrata sui laboratori creativi con uso interdisciplinare di tutti i linguaggi per la comunicazione e l'integrazione sociale: grafica, musicale, fotografica, filmica e tematica (area produttiva eventualmente realizzata in collegamento con il Ministero per i beni e le attività culturali, con il CNR e le università);

e) attività connesse all'effettiva « riparazione » del danno commesso; in tale attività dovranno essere, nei limiti delle possibilità reali, coinvolte le famiglie dei ragazzi e, sempre tenendo conto dei limiti connessi al piano di realtà e alla disponibilità dei soggetti, anche le persone che sono state vittime dei reati commessi dai minori devianti (area della mediazione penale).

9/2454/19. Burani Procaccini, Licastro Scardino, Anna Maria Leone, Garagnani, Massidda, Di Virgilio, Castellani, Palmieri.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 15 del disegno di legge n. 2454-A, nel prevedere l'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ha finalità deflattive per il processo penale, ha lo scopo di affrontare il problema del sovraffollamento carcerario e, in ultima analisi, quello di non punire con la detenzione stranieri che

abbiano commesso reati non gravi, ovvero abbiano ancora una pena esigua, cioè di non più di due anni, da scontare;

l'articolo non disciplina i casi relativi alle condanne o alla detenzione superiore ai due anni;

si ritiene che non sarebbero raggiunte in tali casi almeno due delle finalità, quella dell'affollamento carcerario e quella dell'alleggerimento del sistema giudiziario;

è evidente come, oltre alla pena, gli stranieri subiscano, di fatto, un'ulteriore sanzione, quella di essere lontani dalla propria patria e dalle proprie famiglie,

impegna il Governo

a stipulare accordi bilaterali con gli stati di origine degli extracomunitari presenti in Italia perché la detenzione superiore ai due anni sia espiata nei paesi di origine degli stranieri con i quali si stipuleranno tali accordi, in conformità con la Costituzione italiana e con le convenzioni internazionali.

9/2454/20. Cirielli, Menia.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 17 del disegno di legge in esame stabilisce che lo sportello unico per l'immigrazione sia istituito in ogni provincia presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo;

tale disposizione, insieme alle altre ad essa correlate, pone in capo alle prefetture adempimenti di carattere logistico non indifferenti per numero e per gravosità di oneri, a cominciare dalla necessità di dotazioni aggiuntive di personale, di nuove spese generali e del reperimento di locali idonei in aree compatibili con lo svolgimento del lavoro amministrativo ordinario,

impegna il Governo

a provvedere già nel corrente esercizio finanziario ad incrementare in modo

opportuno i fondi messi a disposizione delle singole prefetture-uffici territoriali del Governo (nessuna esclusa) per fare fronte, anche in via di urgenza, ai nuovi compiti attribuiti dal disegno di legge in esame;

a disporre il necessario incremento delle dotazioni organiche ordinarie delle prefetture medesime;

a stabilire in via amministrativa un congruo periodo di tempo affinché le prefetture possano essere in grado effettivamente di svolgere detti nuovi compiti senza pregiudizio per le persone che, sia sul versante dei funzionari amministrativi e degli operatori tecnici, sia sul versante dei cittadini stranieri e dei loro familiari, siano comunque interessate all'applicazione della nuova normativa.

9/2454/**21**. Banti.

La Camera,

premesso che:

negli ultimi decenni, nel contesto internazionale, si è assistito con sempre maggior frequenza ad esodi di intere popolazioni in cerca di protezione, maggiore sicurezza o migliori condizioni economiche e sociali;

tale fenomeno ha interessato direttamente l'Unione europea che — a causa della generale situazione di instabilità etnica, politica e militare e delle condizioni economiche che caratterizzano la realtà di numerosi Paesi limitrofi, quali i Paesi del bacino del Mediterraneo, dell'area dei Balcani, dell'Africa Occidentale e delle repubbliche dell'ex Unione Sovietica — ha conosciuto un costante aumento della pressione alle proprie frontiere esterne, con flussi caratterizzati, tra l'altro, da una forte componente di richiedenti asilo e profughi;

se il processo di progressivo avvicinamento, in sede europea, delle politiche

migratorie, ha favorito, in Italia, l'adozione nel 1998 di una nuova disciplina in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), non è avvenuto lo stesso in materia di asilo e di protezione umanitaria. Il diritto d'asilo rimane sostanzialmente disciplinato dall'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge n. 39 del 1990 (cd. « legge Martelli ») e, solo limitatamente, da alcune disposizioni del citato testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998);

il disegno di legge in esame non affronta né risolve il problema in questione;

l'Italia rappresenta in sostanza una vera e propria anomalia nell'Unione europea, essendo l'unico Stato membro a non essersi finora dotato di una disciplina organica in materia di asilo;

attualmente, il Ministero dell'interno — Dipartimento per le libertà civili e per l'immigrazione — per far fronte alle fasi di emergenza, soprattutto con riferimento al fenomeno degli sbarchi, può attivare una prima e temporanea accoglienza agli stranieri giunti in Italia, limitata fino al momento del rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo, utilizzando le disposizioni della legge 29 dicembre 1995, n. 563, conosciuta come « legge Puglia ».

per fronteggiare le carenze di tale situazione, la Direzione generale dei servizi civili (ora Dipartimento per le libertà civili e per l'immigrazione) del Ministero dell'interno, l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR) e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) hanno siglato il 20 ottobre 2000 un protocollo d'intesa, finalizzato alla costituzione di una rete diffusa di accoglienza in favore dei richiedenti asilo ed interventi a sostegno dell'integrazione dei rifugiati riconosciuti;

il Programma Nazionale Asilo (PNA), così costituito, ha inaugurato una strategia a livello nazionale a forte valenza

istituzionale, che assegna ai comuni un ruolo centrale, ma che si avvale del sostegno delle associazioni del privato sociale a carattere nazionale più rappresentative nel settore. È una vera e propria rete, costituita da una serie di centri di accoglienza operativi su gran parte del territorio nazionale, comprese le principali aree di ingresso e d'uscita (porti ed aeroporti, valichi di frontiera) e le grandi aree metropolitane (Roma e Milano);

in assenza di una legge in materia d'asilo, la collaborazione tra ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), ACNUR (Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati) e Ministero dell'interno ha realmente consentito di costruire un sistema-rete, a livello nazionale, in grado di raccogliere e sviluppare le iniziative locali messe in atto dai comuni e dalle associazioni del volontariato negli anni passati;

il protocollo sottoscritto nell'ottobre 2000 ha costituito una base di partenza solida per costruire un sistema in grado di accogliere attualmente circa duemila dei quindici-ventimila richiedenti asilo che ogni anno giungono in Italia;

il PNA ha camminato su due binari saldi: al ruolo forte dei comuni italiani come punto di riferimento certo sul territorio per chi ha chiesto protezione si è unita l'esperienza delle organizzazioni non governative che da anni si occupano di accoglienza nel terzo settore;

ora, ad un anno dall'avvio delle attività, esiste un modello di accoglienza che, alla prova dei fatti, ha manifestato la sua validità nei vari aspetti in cui si è sviluppato: dall'orientamento al lavoro e segretariato sociale, all'inserimento scolastico, ai corsi di alfabetizzazione in lingua italiana, all'attività di informazione legale e tutela dei diritti della persona;

proprio per queste motivazioni si ritiene che tale patrimonio di esperienze e competenze accumulato debba essere assolutamente tutelato e rafforzato,

impegna il Governo

a consolidare i finanziamenti per il Programma Nazionale Asilo (PNA), trasformando tale esperienza, in attesa di una legge organica sul diritto di asilo, da progetto transitorio a modalità costante di intervento;

a valutare a tal fine l'opportunità di dotare il PNA di una struttura autonoma e indipendente.

9/2454/**22**. Sasso, Folena, Nicola Rossi, Turco, Rotundo, Rossiello, Sereni, D'Alema, Bonito, Violante.

La Camera,

premesso che:

l'applicazione delle nuove norme sull'immigrazione assorbirà un numero assai consistente di operatori delle Forze di polizia;

è già attuale l'esigenza di consentire alle Forze di polizia di poter assolvere tutti i compiti ad esse assegnati mediante un rafforzamento degli organici;

occorre garantire il normale impegno degli operatori delle Forze di polizia nei servizi di prevenzione e di controllo del territorio, anche al fine di realizzare una polizia di prossimità, vicina ai cittadini,

impegna il Governo

a provvedere, mediante le opportune previsioni normative e amministrative, all'ampliamento dell'organico per ciascuna Forza di polizia, con conseguente espletamento di concorsi per le relative coperture;

a provvedere in tal senso per quanto riguarda le assunzioni nella Polizia di Stato, anche ricorrendo alla graduatoria residuale dell'ultimo concorso espletato per settecentocinquanta posti.

9/2454/**23**. Lucidi, Minniti, Violante.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 2454-A, recante modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo,

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti necessari affinché, nel caso in cui sia documentato il soggiorno regolare in Italia da due anni, presso una famiglia, per un periodo non inferiore a novanta giorni all'anno, possa essere rilasciato, al ricorrere dei necessari presupposti, un visto d'ingresso per studio anche a stranieri minori degli anni quattordici.

9/2454/**24**. Mazzoni, Volontè, D'Alia.

La Camera,

nell'ambito di un corretto ed ordinato federalismo sociale,

impegna il Governo

a stipulare accordi di programma con le regioni che abbiano attivato, in materia di immigrazione, procedure e strumenti di coinvolgimento e di responsabilizzazione degli enti e delle associazioni di volontariato sociale.

9/2425/**25**. Burtone.

La Camera,

visto l'articolo 28, lettera *b*), capoverso articolo 1-*bis*, comma 1, del disegno di legge n. 2454, di modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo,

impegna il Governo

ad attuare le modalità di ascolto e di accoglienza affinché venga evitato il trattamento dei minori non accompagnati richiedenti asilo e dei richiedenti asilo entrati regolarmente nel territorio dello Stato, nonché dei richiedenti asilo presentatisi spontaneamente alle autorità com-

petenti che manifestano, espressamente o implicitamente, l'intenzione di richiedere asilo.

9/2425/**26**. Giovanni Bianchi.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in corso di approvazione disciplina *ex novo* le modalità di rilascio dei visti di ingresso e prevede il contratto di soggiorno per lavoro subordinato con modalità assai rigide ed onerose per i datori di lavoro, senza alcuna distinzione di categoria o dimensione dell'attività produttiva;

come evidenziato da ricerche oggettive di recente pubblicate, sussiste un serio disagio, in specie tra i piccoli e medi imprenditori, per l'eccesso di oneri burocratici nell'assunzione di manodopera straniera, oneri ora destinati ad accrescersi,

impegna il Governo

alla costituzione di agenzie pubbliche e di società miste, con la partecipazione di regioni ed enti locali, per la gestione dei servizi alle imprese nell'assunzione di manodopera straniera, entro un termine non superiore a tre mesi dalla data di approvazione della legge in esame.

9/2454/**27**. Mantini.

La Camera,

al fine di:

verificare la regolare predisposizione delle dichiarazioni annuali dei redditi percepiti dai cittadini extracomunitari dimoranti in Italia;

accertare e verificare la regolarità, sotto l'aspetto delle leggi fiscali e valutarie, delle rimesse di valuta effettuate dai cittadini extracomunitari verso Paesi non appartenenti all'Unione europea;

scoraggiare l'impiego in forma irregolare di lavoro extracomunitario;

acclarare gli scopi e le finalità dei cosiddetti *call center* e *money transfert*;

monitorare le fonti di provenienza delle rimesse che annualmente vengono trasferite dal territorio nazionale ai vari Paesi di origine e provenienza dei flussi migratori, molte delle quali di origine sospetta e/o frutto di attività illecite perpetrate in Italia e tese ad alimentare il circuito della criminalità autoctona ed internazionale;

impegna il Governo

a valutare l'istituzione dell'Ufficio dell'anagrafe tributaria dei cittadini extracomunitari i cui compiti e modalità operative sono disciplinati con apposito regolamento da emanarsi su iniziativa del Ministero dell'economia di concerto con il Ministero dell'interno.

9/2454/**28**. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Landi di Chiavenna.

La Camera,

rilevata la particolare delicatezza del disegno di legge in esame, relativo alla modifica della normativa in materia di immigrazione e d'asilo, incidendo diverse disposizioni su diritti e libertà fondamentali costituzionalmente garantite;

considerato in particolare che tra i diritti e le libertà toccati dal provvedimento vi sono valori di fondamentale importanza, come l'inviolabilità della libertà personale, di cui all'articolo 13 della Costituzione il diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, il principio di legalità di cui all'articolo 25, comma 2, e la tutela della famiglia di cui agli articoli 29, 30 e 31,

impegna il Governo

ad impartire puntuali direttive alle competenti amministrazioni, centrali e periferiche, affinché in sede di attuazione delle

disposizioni della presente legge, ci si attenga al più rigoroso rispetto di tutte le garanzie costituzionali attinenti le libertà fondamentali.

9/2454/**29**. Nigra.

La Camera,

premesso che

gli articoli 27 e 28 del disegno di legge prevedono in materia di riconoscimento del diritto di asilo una procedura semplificata che comporta quasi sempre la possibilità o addirittura l'obbligo di trattene lo straniero richiedente;

considerato che

la procedura richiamata in premessa sembra rovesciare l'impostazione della proposta di direttiva comunitaria sullo standard minimo per il riconoscimento dello status di rifugiato, rischiando di provocare gravi abusi ed ingiustificate limitazioni di libertà a danno di persone che fuggono dalla guerra o da odiose persecuzioni,

impegna il Governo

a riferire alla Camera, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i dati relativi all'andamento delle procedure, con particolare riferimento all'incidenza dei casi di trattenimento, corredati dalle osservazioni dei rappresentanti dell'ACNUR sul trattamento riservato ai profughi ristretti nei centri di permanenza temporanea e sullo svolgimento dei procedimenti presso le commissioni territoriali e la commissione nazionale per il diritto d'asilo.

9/2454/**30**. Ruzzante.

La Camera,

rilevata la particolare delicatezza del disegno di legge in esame, relativo alla modifica della normativa in materia di

immigrazione e d'asilo, incidendo diverse disposizioni su diritti e libertà fondamentali costituzionalmente garantite;

considerato in particolare che tra i diritti e le libertà toccati dal provvedimento vi sono valori di fondamentale importanza, come l'inviolabilità della libertà personale, di cui all'articolo 13 della Costituzione, il diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, il principio di legalità di cui all'articolo 25, comma 2, e la tutela della famiglia di cui agli articoli 29, 30 e 31,

impegna il Governo

ad impartire puntuali direttive affinché l'esercizio della facoltà del questore, prevista dall'articolo 12, lettera *a*), del testo in esame, di adottare, in attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, la misura del trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza temporanea, sia esercitata solo e rigorosamente nei casi di comprovata esigenza o di fondati motivi.

9/2454/**31**. Montecchi, Amici, Bielli.

La Camera,

premesso che il terzo comma dell'articolo 118, prevede con particolare riferimento alla materia dell'immigrazione, di cui alla lettera *b*) dell'articolo 117, forme di coordinamento tra Stato e Regioni;

considerato che l'articolo 2 del testo in esame istituisce un Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni in materia di immigrazione, composto, tra gli altri, da un Presidente di Regione o di Provincia autonoma, designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome;

considerato che lo stesso articolo 2 del testo in esame istituisce un gruppo tecnico di lavoro composto, tra gli altri, da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997;

considerato che ai sensi del successivo articolo 3 le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato e autonomo sono annualmente definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio, la Conferenza unificata e le competenti commissioni parlamentari;

rilevato che in caso di mancata pubblicazione del decreto il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente,

impegna il Governo

a provvedere tempestivamente all'emanazione del decreto per la programmazione dei flussi, e qualora si verificasse la necessità di ricorrere all'adozione del decreto transitorio, ad ottemperarvi previa e opportuna consultazione della Conferenza unificata e dei soggetti componenti il Comitato previsto dall'articolo 2 del testo in esame, così come modificato nel corso dell'esame in aula.

9/2454/**32**. Leoni.

La Camera,

premesso che

è stata più volte manifestata l'esigenza da ampi settori del mondo imprenditoriale e associativo, preoccupati soprattutto dalle difficoltà cui potrebbero andare incontro nel reperimento di manodopera, soprattutto se venissero confermati i dati di una imminente ripresa economica;

relegare l'emersione del lavoro nero al solo fenomeno italiano sembra essere irragionevole mentre invece appare quanto mai opportuno estendere tale misura ai lavoratori stranieri che hanno già un datore di lavoro che garantirebbe loro la regolare assunzione e sarebbe disposto a pagarne i contributi,

impegna il Governo

a presentare un provvedimento che, all'entrata in vigore del disegno di legge sull'immigrazione dia soluzione alla posizione degli extracomunitari già presenti irregolarmente nel territorio italiano ma che prestano lavoro subordinato che preveda condizioni analoghe a quelle della normativa sull'emersione del lavoro sommerso.

9/2454/**33**. *(Nuova formulazione)* Volontè, La Russa, Elio Vito.

La Camera,

premesso che:

a seguito dell' approvazione dell'emendamento 5.110, è stato introdotto l'obbligo dei rilievi fotodattiloscopici per i cittadini stranieri richiedenti o rinnovanti il permesso di soggiorno;

tale forma di identificazione ha inevitabili conseguenze anche sulle certificazioni anagrafiche;

l'identificazione certa appare un utile mezzo di contrasto dell'illegalità e vale nei confronti di tutti, italiani e stranieri;

l'articolo 36 del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443, prevede la possibilità dell'identificazione dei cittadini italiani tramite l'indicazione nella carta d'identità e nel documento elettronico dei dati biometrici,

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie affinché la carta d'identità e il documento elettronico contengano gli elementi indicati alla lettera c) del comma 3 del medesimo articolo.

9/2454/**34**. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* La Russa.

La Camera,

considerato che il disegno di legge discusso alla Camera affronta il diritto d'asilo negli articoli 27 e 28, modificando per alcuni aspetti la legge Martelli, mentre tratta della protezione umanitaria;

considerato quanto da più parti affermato in Parlamento in ordine al fatto che i due citati articoli non esauriscono assolutamente la materia del diritto di asilo e della protezione umanitaria, tanto più in quanto inseriti, con la confusione che ne consegue, in un provvedimento dedicato propriamente all'immigrazione;

considerato che è esigenza primaria quella di garantire e dare attuazione, dopo più di cinquant'anni, al precetto dell'articolo 10 della Carta costituzionale e agli obblighi assunti dall'Italia a livello internazionale avendo firmato la Convenzione di Ginevra del 1951 e riconoscendo la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo che all'articolo 14 recita testualmente « Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni »;

considerato che in questo periodo sono in corso avanzato di definizione direttive dell'Unione europea di armonizzazione delle norme ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato e di regolazione uniforme delle materie dell'asilo e della protezione umanitaria;

considerate le richieste pressanti pervenute dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio Italiano per i rifugiati — CIR e dagli organismi non governativi del settore, per la legge organica, e gli impegni già annunciati dal Governo anche in sede parlamentare nella medesima direzione;

impegna il Governo

alla presentazione del disegno di legge sull'asilo e la protezione umanitaria, integrandovi agli articoli 27 e 28 dell'attuale provvedimento sulla immigrazione, sulla

base delle direttive dell'Unione europea, e in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione italiana.

9/2454/**35**. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Craxi.

La Camera,

in sede di esame dell'AC 2454-A,

preso atto che l'articolo 5 del provvedimento in esame introduce il prelievo delle impronte fotodattiloscopiche nei confronti di stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia e nei confronti di stranieri extracomunitari che chiedono altrettanto legalmente di poter soggiornare nel nostro Paese;

considerato, invece, che il problema della identificazione certa dei soggetti difficilmente identificabili vale per tutti, sia stranieri che italiani, e che quindi utile sarebbe introdurre meccanismi di identificazione e riconoscimento non legati ai soli dati anagrafici;

considerato che il decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443, « Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa », disciplina le caratteristiche e le modalità di rilascio della carta d'identità elettronica e del documento d'identità elettronico, prevedendo che questi documenti possano contenere tra l'altro i dati biometrici della persona con l'esclusione, in ogni caso del DNA; e che queste caratteristiche sono definibili semplicemente con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'interno,

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie affinché la carta d'identità e il documento elettronico contengano gli elementi indicati alla lettera c) del comma 3 del medesimo articolo.

9/2454/**36**. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Rutelli, Castagnetti, Loiero, Monaco, Colasio.